

IL TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA ED IL *CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM* (CCEO)*

MONS. HANNA ALWAN

Prelato Uditore del Tribunale della Rota Romana

Docente nello Studio Rotale

Sommario:

§1. Premessa. §2. Brevi cenni storici circa il Tribunale Apostolico della Rota Romana. §3. La storia moderna del Tribunale della Rota Romana e il suo rapporto con gli orientali. §3.1 La competenza per le cause orientali prima della Cost. Ap. «*Sapientis Consilio*» del 1908. §3.2 Le competenze del Tribunale della Rota tra la Cost. Ap. «*Sapientis Consilio*» ed il m. p. «*Sollicitudinem Nostram*». §3.2.1 La competenza nel Codice latino del 1917 e nel m. p. «*Dei Providentis*». §3.2.2 La competenza nelle *Normæ S. Romanæ Rotæ* del 1934. §3.2.3 La competenza m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» del 1938. §4. Le leggi che il Tribunale della Rota applicava alle cause orientali prima della codificazione comune. §5. La prima codificazione orientale comune del 1949-1957. §5.1. La gerarchia dei Tribunali orientali e la competenza della Rota Romana nei quattro *motu proprio* emanati da Pio XII («*Crebræ Allatæ*»; «*Sollicitudinem Nostram*»; «*Postquam Apostolicis Litteris*»; «*Cleri Sanctitati*»). §6. La riforma del «*Regimini Ecclesiæ Universæ*» del 1967. §7. La riforma della Rota Romana con le norme proprie del 1969. §8. La promulgazione del Corpus Iuris Canonici della Chiesa Cattolica (1983-1990). §8.1. Il *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa Latina del 1983. §8.2. La costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*» del 1988. §8.3. Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* per le Chiese Orientali Cattoliche del 1990. §8.3.1. La potestà giudiziaria in accordo col CCEO. §8.3.2. Il Tribunale del Sinodo dei Vescovi ex can. 1062 CCEO. §8.3.3. Il Tribunale Patriarcale di Appello ex can. 1063 CCEO. §8.3.4. I Tribunali d'Appello delle altre Chiese *sui iuris*. §9. L'ultimissima riforma della Rota Romana del 1994. §10. Il conflitto di competenza in grado di appello tra il Tribunale della Rota Romana e i Tribunali Patriarcali dentro i loro rispettivi territori. §10.1. L'esclusività della competenza. §10.2. La *mens legislatoris*. §10.3. Il principio *lex posterior abrogat priorem*. §10.4. L'unità della giurisprudenza. §10.5. La prassi attuale. §11. Breve nota conclusiva.

§1. Premessa

Nell'ambito degli argomenti di questo simposio, mi è molto gradito trattare l'argomento del Tribunale della Rota Romana in questa data che conclude il triennio di celebrazione del centenario della sua rifondazione da parte del Papa S. PIO X, tra il 1908 e 1910. La rifondazione ebbe inizio in

* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* sul tema: «*Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e la Sede Apostolica. Riflessioni e approfondimenti*», Roma, Pontificio Istituto Orientale, 10 dicembre 2009.

occasione della riforma della Curia Romana, con la Costituzione Apostolica «*Sapienti Consilio*» [= *SC*]¹, del 29 giugno 1908, che attribuì al Tribunale della Rota Romana la suprema potestà giudiziaria nella Chiesa, assegnandogli la competenza su tutte le cause contenziose e penali estraendole dalla giurisdizione delle diverse Congregazioni romane.

In assenza di Codice di procedura, e in attesa di un riordinamento globale della Curia Romana, la Segreteria di Stato, per mandato dal Romano Pontefice, ha promulgato la «*Lex Propria*»². È un insieme di norme processuali proprie da applicare in ambedue i Supremi Tribunali della Chiesa: la Rota Romana e il Tribunale della Segnatura Apostolica. La «*Lex Propria*» che porta la stessa data della Cost. Ap. *SC* è stata completata in seguito dalla «*Regulæ servandæ in præcipuis actis iudicialibus apud S. Romanæ Rotæ Tribunal*»³, che sono state approvate dal Papa PIO X, il 7 settembre 1909 e messe in vigore il 2 agosto 1910, sotto la denominazione: «*Regolæ servandæ in iudiciis apud S. Romanæ Rotæ Tribunal*»⁴. Proprio in quegli anni il Tribunale della Rota Romana estese il suo rapporto alle Chiese Orientali, allora dipendenti dalla Congregazione di *Propaganda Fide*.

In questo studio si cercherà dunque di percorrere lo sviluppo storico di questo secolo di interrelazioni fra la Rota Romana e le Chiese Orientali, che si estendono fino all'attuale *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* [= *CCEO*]. Negli ultimi decenni, la competenza giudiziaria ordinaria della Rota Romana, è stata messa in discussione e trasformata in *dubium iuris*, per quanto riguarda gli appelli contro le sentenze delle Chiese Patriarcali od Arcivescovili maggiori provenienti dai loro territori propri. Tale *dubium iuris*, sottoposto al giudizio del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi [= *PCITL*]⁵, non entra direttamente nel presente studio, tuttavia ci sembra utile e necessario, dopo l'illustrazione delle diverse posizioni al riguardo, esporre brevemente il nostro punto di vista, dato che l'argomento è ancora oggetto di vivace dibattito.

¹ Cfr. PIO X, Const. Ap. «*Sapienti consilio*», 29 iun. 1908, in: *AAS* 1(1909), 7-19.

² Cfr. SEGRETERIA DI STATO, «*Lex propria Sacræ Romanæ Rotæ et Signaturæ Apostolico Sedis*», de mandato speciali SS.^{mi} D. N. PII Papæ X, Romæ, 29 iun. 1908, in: *AAS* 1 (1909), 20-35.

³ *Regulæ servandæ in præcipuis actis iudicialibus apud S. Romanæ Rotæ Tribunal*, Romæ 1909; in italiano *Regole da osservare nei principali atti giudiziari presso il Tribunale della Sacra Romana Rota*, Roma 1909.

⁴ *Regulæ servandæ in iudiciis apud S. Romanæ Rotæ Tribunal approbatæ et confirmatæ a Pio Papa X*, in: *AAS* 2 (1910), 783-850.

⁵ La questione è stata posta dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 20 dicembre 1994 sotto un duplice dubbio circa la competenza del tribunale della Rota Romana in secondo grado di giudizio per le cause dei Tribunali delle Chiese Orientali Patriarcali *et quatenus affirmative* se dovesse prevalere l'appello al Tribunale della Rota su l'appello fatto legittimamente al Tribunale Patriarcale di Appello, contro una sentenza di primo grado dei Tribunali delle Chiese Patriarcali Orientali.

§2. Brevi cenni storici circa il Tribunale Apostolico della Rota Romana⁶

Il Tribunale comunemente conosciuto sotto la denominazione “Sacra Rota”⁷, che oggi è ufficialmente denominato “Tribunale Apostolico della Rota Romana”⁸, risale agli anni 1181-1185, quando il Papa LUCIO III creò un *Auditorium* nell’ambito della sua Cancelleria. L’*Auditorium* consisteva in un gruppo di Prelati denominati “*auditores*”, che avevano il compito di istituire le cause e preparare gli atti delle controversie portate davanti al giudizio del Romano Pontefice, controversie la cui definizione spettava ad egli in persona. L’*Auditorium* era una sorta specie di organismo curiale al servizio dell’attività giudiziale del Pontefice. Sotto INNOCENZO III, gli *auditores*, per speciale concessione papale, cominciarono ad emettere anche sentenze, in nome del Romano Pontefice. In forza della Cost. Ap. «*Ratio iuris*»⁹ di GIOVANNI XXII, l’*Auditorium Sacri Palatii* divenne un Tribunale quasi autonomo, con struttura organica e procedure proprie. Col trascorrere degli anni nell’*Auditorium* si svilupparono sia la struttura che la competenza e la procedura, tali da far assumere la qualificazione di “*rotale*”, per poi passare alla ben nota denominazione *Tribunal Sacræ Rotæ*. Costituito come vero organo giudiziale papale, il Tribunale della Rota, trattava tutte le vertenze spirituali, amministrative e giudiziarie, che venivano sottoposte al giudizio del Romano Pontefice.

Con l’occupazione dello Stato Pontificio da parte di NAPOLEONE nel 1809, sotto PIO VII, il Tribunale della Rota interruppe la propria attività per alcuni anni per riprenderla in seguito, ma solo come Tribunale dello Stato Pontificio. Nel 1834, la Rota fu dichiarata dal Papa GREGORIO XVI (1831-1846)¹⁰ quale Tribunale Ordinario di Appello dello Stato Pontificio per le cause civili e ecclesiastiche.

Precedentemente e poi parallelamente con l’erezione delle Congregazioni curiali principiata con la *S. Congregatio Inquisitionis*¹¹ istituita da PAOLO III, seguita da altre congregazioni fino alla prima e vera

⁶ Per la sopra menzionata parte storica cfr. KILLERMANN S., *Die Rota Romana. Wesen und Wirken des Päpstlichen Gerichtshofes im Wandel der Zeit.*, «*Adnotationes in Ius Canonicum*» 46, Frankfurt am Main 2009; IDEM, *Il Tribunale della Rota Romana*, in AA.VV., *Le Norme del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1997, 23-45; CERCHIARI E., *Capellani Papæ et Apostolicæ Sedis Auditores causarum sacri palatii apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870 Relatio historica-iuridica*, I-IV, Romæ 1919-1921.

⁷ L’aggettivazione “sacra” è stato eliminato per il Tribunale della Rota Romana come anche per tutte le Congregazioni della Curia Romana per mezzo della promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del 1983 [= *CIC*].

⁸ Cfr. POMPEDDA M., *Il Tribunale della Rota Romana*, in AA. VV., *Le Norme del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1997, 8-11.

⁹ GIOVANNI XXI, Const. Ap. «*Ratio iuris*», in *Bullarium Romanorum*, vol IV., Augustæ Taurinorum 1859, 317-323.

¹⁰ GREGORIO XVI, *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, M.P. del 10 nov. 1834.

¹¹ PAOLO III, Constitutio «*Licet ab initio*» del 21.VII.1542.

organizzazione organica della Curia Romana di SISTO V mediante la Cost. Ap. «*Immensa Aeterni Dei*» (del 22 gennaio 1588), le competenze delle congregazioni non si limitavano agli affari amministrativi, ma definivano anche le vertenze per via giudiziaria. Poco a poco, le stesse Congregazioni presero a deferire al Tribunale della Rota Romana alcune controversie giudiziarie ed amministrative delegandogli la competenza. In questo modo il cumulo di competenza delle Congregazioni si andò dissolvendo poco a poco fino all'inizio del XX° secolo.

§3. La storia moderna del Tribunale della Rota Romana e il suo rapporto con gli Orientali

Ciò che ha restituito al Tribunale della Sacra Romana Rota la propria competenza giudiziaria al livello della Chiesa Universale, sono state la riforma generale della Curia Romana di PIO X, con la Const. Ap. «*Sapienti Consilio*» [= SC], del 29 giugno 1908, e l'annesso «*Ordo servandus in SS. Congregationibus, Tribunalibus, Officiis Romanæ Curæ*»¹². La SC è stata per la Rota una sorta di atto di nuova erezione, nella sua attuale forma, dopo l'ultima interruzione della sua di attività il 20 settembre 1870¹³. Ricreando un vero Tribunale di competenza giudiziaria, la SC ha posto fine, in modo definitivo, al cumulo di competenze delle Congregazioni curiali estraendo dalla loro giurisdizione le cause civili, penali e contenziose ecclesiastiche, assegnandone esclusività di competenza giudiziaria al Tribunale della Sacra Rota Romana¹⁴. Le disposizioni della SC, insieme alle annesse regole ed alla «*Lex Propria*» sono state poi assunte *servantis iure servandis* dal *Codex Iuris Canonici* pio-benedettino del 1917.

§3.1. La competenza per le cause orientali prima della Cons. Ap. «*Sapienti Consilio*» del 1908

Prima della riorganizzazione della Curia Romana del 1908, le Congregazioni curiali fungevano anche da Tribunali, sia nel foro

¹² AAS 1 (1909), 36-108

¹³ Cfr. CERCHIARI, op. cit., IV, Romæ 1921.

¹⁴ «*Sacra Romana Rota. Quum sacræ Romanæ Rotæ tribunal, antea actis temporibus omni laude cumulatam, hoc ævo variis de causis iudicare ferme destiterit, factum est ut sacræ Congregationes forensibus contentionibus nimium gravarentur. Huic incommodo ut occurratur, iis inherentes, quæ a Decessoribus Nostris Xysto V, Innocentio XII et Pio VI sancita fuerunt, non solum iubemus + per sacras Congregationes non amplius recipi nec agnosci causas contentiosas, tam civiles quam criminales, ordinem iudicarium cum processu et probationibus requirentes; (Litteræ Secretariæ Status, xvii Aprilis MDCCXXVIII); sed præterea decernimus, ut causæ omnes contentiosæ non maiores, quæ in Romana Curia aguntur, in posterum devolvantur ad sacræ Romanæ Rotæ tribunal, quod hisce litteris rursus in exercitium revocamus iuxta Legem propriam, quam in appendice præsentis Constitutionis ponimus, salvo tamen iure sacrarum Congregationum, prout superius præscriptum est.*» (Cost. Ap. «*Sapienti Consilio*», op.cit., §II, n.2)

amministrativo che in quello giudiziario, secondo le loro specifiche materie di competenza e nell'ambito delle loro qualificazioni.

Poco dopo il ritorno alla piena comunione e la ripresa dei rapporti fra la Chiesa latina di Roma e alcune Chiese Orientali, all'inizio dello XVI secolo, si è avvertita subito la necessità di affidare i reciproci rapporti ad alcuni versati organi curiali per assistere il Capo della Chiesa universale in quella delicata materia. Data la particolarità delle Chiese orientali e la peculiarità dell'unione, i loro affari, in quel periodo, venivano affidati alla *Congregatio de rebus Græcorum*¹⁵, istituita da GREGORIO XIII nel 1573, che mutò durante il pontificato di CLEMENTE VIII (1592-1605) in *Congregatio super negotiis sanctæ Fidei et religionis catholicæ*. Il rapporto con gli orientali fu in seguito commissionato alla *Congregatio de Propaganda Fide* eretta da GREGORIO XV il 22 giugno 1622¹⁶. Nel seno questa ultima Congregazione gli affari degli Orientali erano trattati in Commissioni specifiche fino alla separazione della giurisdizione, fra la sessione per gli Orientali e quella per le *Gentes* dei paesi delle missioni. Così, la Congregazione per le Chiese Orientali trasse origine dalla *Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis* eretta da papa PIO IX, il 6 gennaio 1862 con la Costituzione Apostolica «*Romani Pontificis*»

Dunque è possibile notare che non vi sono tracce di rapporti giudiziari tra la Rota Romana e gli Orientali nei primi secoli della storia della stessa Rota. L'inizio dei rapporti ebbe inizio con la riforma della Curia con la Cost. Ap. *SC*, al principio del XX secolo e soprattutto in seguito, quando il Papa BENEDETTO XV, il 1° maggio 1917, con il Motu Proprio «*Dei Providenti*»¹⁷ eresse la Sacra Congregazione *pro Ecclesia Orientali*, separandola dalla S. Congr. di *Propaganda fide*, e ponendo la stessa sotto la sua personale presidenza.

Prima della Cost. Ap. «*Sapienti Consilio*» del 1908 [= *SC*], le controversie amministrative e giudiziarie degli Orientali portati al giudizio della Sede Apostolica erano trattate dalla stessa S. Congregazione di Propaganda fide, nella sua sessione per gli affari orientali, che poteva anche deferirle, con potestà delegata, a dei Tribunali o a delle commissioni speciali. Spesso le controversie venivano commissionate ai Delegati Apostolici del paese di provenienza. Cito qui, a titolo d'esempio, i due famosi *causæ iuirium*, che poi sono finite nel Tribunale della Rota in grado di appello. Il primo caso risale al 1818, riguardo al riconoscimento dei diritti

¹⁵ Cfr. PERI V., *La Congregazione dei Greci (1573) e i suoi primi documenti*, in *Studia Gratiana* 13 (1967), 129-256.

¹⁶ S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Oriente cattolico. Cenni storici e statistiche*, Città del Vaticano 1962, 6-11.

¹⁷ BENEDETTO XV, m. p. «*Dei Providenti*» del 1.V.1917, in: *AAS* 9 (1917), 529-531.

patrimoniali in occasione della separazione e della divisione dei monasteri misti nel Monte Libano e l'altro caso circa lo *ius patronatus* della famiglia DIB sui tre monasteri sopra i quali i Vescovi dell'Eparchia maronita di Heliopolie avevano messo mano. In entrambi i casi, la S. Congregazione *de Propaganda Fide* aveva incaricato il Delegato Apostolico pro Siria per definire la controversia *per tramites iuris*, conferendogli la facoltà di comporre un tribunale presieduto dallo stesso Delegato con due assessori a sua scelta¹⁸. La Congregazione fungeva anche da Tribunale d'Appello contro le decisioni dei Patriarchi e dei loro Tribunali, sia nei ricorsi amministrativi che nelle cause giudiziarie.

§3.2. Le competenze del Tribunale della Rota tra la Cost. Ap. «*Sapienti Consilio*» ed il m. p. «*Sollicitudinem Nostram*»

§3.2.1 La competenza nel Codice latino del 1917 e nel m. p. «*Dei Providentis*»

La Cost. Ap. «*Sapienti Consilio*» ha provveduto a porre fine al concorso di competenza - potestà giudiziaria - tra le Commissioni speciali e il Tribunale della Rota, stabilendo che tutte le cause fossero definite solo davanti al Tribunale della Rota Romana, comprese chiaramente le controversie giudiziarie degli Orientali cattolici. Infatti, già dal 1908, data della sua erezione moderna, il Tribunale della Rota iniziò a ricevere anche cause orientali ad esso deferite dalla S. Congregazione per la Chiesa Orientale¹⁹. Considerata la delicatezza dei rapporti con gli Orientali, il Romano Pontefice, con la promulgazione del *CIC* del 1917 e l'istituzione della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, ha contraddistinto quest'ultima Congregazione dagli altri Dicasteri della Curia Romana con due peculiarità: la prima è di tenerla direttamente sotto la propria personale direzione in qualità di Presidente, assegnandole un Cardinale come Segretario; la seconda è quella di esonerare la Congregazione dall'obbligo di deferire necessariamente le cause giudiziali al Tribunale della Rota Romana, conservandole il privilegio della scelta dei Tribunali. Questo ultimo privilegio le fu concesso dal medesimo Codice del 1917, che assegnò potestà giudiziaria suprema al Tribunale della Rota costituendolo come Tribunale

¹⁸ Si legge nella lettera della S. Congregazione del 1.X.1897 al Delegato conferendogli le facoltà: «Le dò piena facoltà di costituire a nome di questa S.C. il Tribunale per dirimerla associandosi Ella per assessori quelli che crederà più capaci ed adatti all'uopo ed esclusione dei Maroniti, come Ella stessa osserva; potendo questi esser tacciati di parzialità. Il Tribunale così costituito per questo unico negozio, giudicherà a tramite di diritto e di quanto le scrissi nella mia precedente del 2 agosto p.p. alla quale mi rimetto interamente» (coram LEGA, Decis., diei 22 nov. 1913, Heliopolitana, R.R.Dec., vol.V, n.1 in: KHOURY J., *Decisiones seu Sententiae*, Vol. II, Romæ 1972, 27).

¹⁹ Cfr. KHOURY J., *Decisiones...*, op. cit.,

Ordinario della Sede Apostolica (cfr. can. 1598§1 *CIC-17*). Detta potestà della Rota è da considerare esclusiva ogniqualvolta la competenza, *ex iure*, è riservata alla Sede Apostolica per legittimo appello o per avocazione²⁰.

Infatti, sia nel m.p. «*Dei Providentis*», del primo maggio 1917, che nel *CIC* del 1917 (can. 257 §3), il Legislatore Supremo, espressamente e nel medesimo testo, provvede ad esonerare gli Orientali dall'esclusività della suprema competenza della Rota Romana, stabilita per la Chiesa latina: «*Hæc Congregatio controversias dirimit via disciplinari; quas vero ordine iudiciario dirimendas iudicaverit, ad tribunal remittet quod ipsa Congregatio designaverit*»²¹.

§3.2.2 La competenza nelle *Normæ S. Romanæ Rotæ* del 1934

Dal 1908, il Tribunale della Rota era già avviato bene acquistando crescente importanza a livello universale quale Tribunale della Sede Apostolica per eccellenza. Pertanto tutte le cause appellate alla Sede Apostolica, non escluse quelle orientali, vennero deferite a tale tribunale apostolico.

Perciò il Tribunale della Rota provvedeva ad applicava tanto la procedura del Codice del 1917 quanto le proprie *Regulæ servandæ in iudiciis apud S. Romanæ Rotæ Tribunal* del 2 agosto 1910, provenienti dalla *Lex propria* del 1908. Queste due regole furono accorpate, nel 1927, in un unico documento intitolato «*Regulæ S. Romanæ Rotæ*». Successivamente, Papa PIO XI, il 22 giugno 1934, promulgò le «*Normæ S. Romanæ Rotæ Tribunalis*»²², entrate in vigore nel dicembre dello stesso anno. È da notare che l'art. 59, che tratta dei modi delle provenienze delle cause alla Rota, parla di appello e di commissioni pontificie o di libelli per le cause che sono di competenza della Rota nel primo e nei successivi gradi di giudizio. Per gli Orientali, si tratta sempre di Commissioni pontificie. Gli artt. 81-84 stabiliscono che in caso di estinzione o perenzione o diserzione della causa in Rota, si estingue con essa la competenza concessa per commissione, e quindi per la riassunzione della causa è necessaria la nomina di una nuova commissione da parte della S. Congregazione.

§3.2.3 La competenza m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*» del 1938

PIO XI, con il motu proprio «*Sancta Dei Ecclesia*»²³ del 25 marzo 1938 provvede a stabilire l'estensione territoriale e materiale della competenza della Congregazione per la Chiesa Orientale e le regioni

²⁰ Cfr. cann. 1597-1601 del *CIC-17*.

²¹ Il medesimo testo: *AAS* 9 (1917), 531.

²² *AAS* 26 (1934), 449-491.

²³ PIO XI, Lett. Ap. «*Sancta Dei Ecclesia*», 25.03.1938, in: *AAS* (1938), 154-159.

orientali sottomesse ad essa, ha anche ribadito le disposizioni del Codice del 1917 e della «*Dei providentis*»; in tal modo per quanto riguardava le controversie, la Congregazione per la Chiesa Orientale conservava la propria competenza amministrativa, mentre le controversie giudiziarie avrebbero dovuto essere deferite dalla Congregazione ad un Tribunale di sua scelta, senza determinare o indicare necessariamente il Tribunale della Rota Romana²⁴. Tale privilegio si spiegava in ragione del fatto che la Congregazione, in quel periodo, era sempre presieduta direttamente dal Romano Pontefice (cfr. *CIC-17*, can. 257); quindi tutte le cause portate alla Sede Apostolica erano cause portate davanti al suo personale giudizio come *Caput et Pater* della Chiesa Universale²⁵.

Solo quattro sentenze orientali²⁶ sono state emanate dalla Rota Romana prima del 1917, mentre tra il 1917 e il 6 gennaio 1950, data del m.p. «*Sollicitudinem Nostram*» [= *SN*]²⁷, che regolò la procedura orientale, la Rota Romana emise ben 62 sentenze di cui 45 solo per la Chiesa Maronita. Tutte queste sentenze e decisioni sono furono inoltrate o appellate direttamente davanti alla S. Congregazione per la Chiesa Orientale e da questa quindi deferite al Tribunale della Rota Romana. Il Tribunale Apostolico, fino a quella data, non ha mai ammesso presso di sé una causa o un appello inoltratogli direttamente dalle parti; tutte le cause in questione erano state commissionate dalla S. Congregazione, in virtù del can. 257§3 del *CIC-17* e della «*Sancta Dei Ecclesia*» n. 1. Bisogna dire che in quel periodo non si faceva distinzione fra appello, avocazione, provocazione e ricorso al Romano Pontefice, come non erano nemmeno costituiti in Oriente dei Tribunali ordinari di primo o eventuale ulteriore grado, come è avvenuto nella Chiesa Latina col Codice del 1917. Per questo motivo non si poteva parlare di vero e proprio appello ordinario, ma solo di ricorso al Romano Pontefice, come per lo stesso motivo non si poteva parlare di Tribunale Ordinario d'Appello in difetto di un Tribunale Ordinario di primo grado²⁸.

²⁴ «*Hæc Sacra Congregatio controversias dirimit via disciplinari; quas vero ordine iudiciario dirimendas iudicaverit, ad tribunal remittet quod ipsa Congregatio designaverit*» (m.p. «*Sancta Dei Ecclesia*», IV) in: *AAS* 30 (1938), 158.

²⁵ Cfr. «*Sancta Dei Ecclesia*», n. I.

²⁶ Coram LEGA, decis., diei 10 iunii 1911, Patriarcatus Ritus Græci-Catholici in Ægypto, adoptionis; coram Lega, decis., diei 24 iulii 1912, Heliopolitana-Maronitarum, Iurispatronatus; coram Lega, Decis., diei 22 nov. 1913, Heliopolitana-Maronitarum, Iurispatronatus; coram Lega, Decis., diei 7 aug. 1913, Stanislao-politana, Privationis paroeciæ et exercitiorum spiritualium.

²⁷ Pio XII, m.p. «*Sollicitudinem Nostram*», in: *AAS* 42(1950), 5-120.

²⁸ Prima della metà del secolo scorso, ovvero prima del m.p. «*Sollicitudinem Nostram*» del 1950 non vi erano veri Tribunali ordinariamente costituiti nelle Chiese orientali; i Gerarchi, secondo i propri gradi, costituivano le autorità giudiziali che definivano ogni vertenza sia per autorità personale che per tramite commissioni o anche nei diversi sinodi dei Vescovi.

§4. Le leggi che il Tribunale della Rota applicava alle cause orientali prima della codificazione comune

La mancanza di un codice di diritto canonico orientale, rappresentava un importante ostacolo alla decisione delle cause orientali da parte del Tribunale della Rota Romana, soprattutto prima della promulgazione dei quattro *motu proprio* di PIO XII quale codificazione comune, seppure parziale, a tutte le Chiese orientali. Tale ostacolo giustificava, da una parte, il privilegio concesso alla S. Congregazione per la allora Chiesa Orientale di scegliere i tribunali adatti e, dall'altra parte, spiegava l'assegnazione delle cause orientali, soprattutto quelle di natura *iurium* ad altri tribunali locali, o, addirittura spesso ai Delegati Apostolici *in loco*. Le sentenze rotali nelle cause orientali prima del 1950, per assenza di un codice comune, ricorrevano spesso agli atti dei Sinodi Particolari delle singole Chiese Orientali²⁹, nonché alle antiche raccolte di codificazioni orientali, come i: *Bullaria*³⁰, i *Collectanea*³¹ raccolte dalla S. Congregazione di Propaganda Fide già dal 1715. Si faceva spesso ricorso anche ai concili ecumenici del Primo Millennio, e tra questi in particolare al Concilio di Trullo³² e poi ovviamente al Concilio di Trento³³; inoltre si utilizzava la *Codificatio Canonica Orientali*, Fonti³⁴. Ma anche il Codice latino del 1917³⁵ veniva utilizzato, nonostante questo non fosse destinato direttamente alle

²⁹ Per le cause provenienti dalla Chiesa Maronita si applicavano gli atti dei Sinodi, come il Sinodo del Patriarca Sergio del 18.09.1596; cfr. coram JANASIK, decis., diei 27.05.1939, Antiochien. Maronitarum, n.14; il Sinodo di Louaze del 1818 e il Sinodo del Monte Libano del 1936 (cfr. coram LEGA, decis 24 iulii 1912, decis. cit.; coram FLORCZAK, decis. diei 31 ian. 1929 etc.). Si legge nella decis. diei 4 aprilis 1933 coram WYNEN, n.2: «*Causa diiudicanda est ex Synodo provinciali anno 1736 in Monte Libano a Maronitis celebrata, cuius decreta constituunt Codicem generalem Ecclesie maronitarum*». Per le cause della Chiesa Siro antiochena si applica il Sinodo di Scarfe del 1988 (cfr. coram HEARD, decis., diei 9.11.1946, n.2; coram Pasquazi, decis. diei 22.2.1949, n.2); per le cause della Chiesa Melkita, il Sinodo del Santissimo Salvatore del 1790; Synodo Qarqafe del 1806; del Sinodo di gerusalemme del 1849; Sinodo di Ain Traze del 1909 etc. cfr. coram WYNEN, decis., diei 7.8.1937, Antiochen. Melchitarum, n.5 etc.

³⁰ Cfr. *Bullarium Pontificium* S. C. de Propaganda Fide, 1° edit., (8 voll.), Romæ 1839-41. Cfr. DE MARTINIS R., *Juris pontificii de P.F.*, Romæ 1988.

³¹ Cfr. *Collectanea S.C. de Prop. Fide*, 1.a. edit., Romæ 1893 e 2.a. edit., Romæ 1907. Cfr. *Testamentum B.M. Perillustris et Commendalis viri D. Joannis Savenier Leondien*. Secretarii Apostolici; Pars I, Romæ 1638, Pars II, 1669, Pars III, 1676. Cfr. STICKLER A. M., *Historia Iuris Canonici Latini, I. Historia Fontium*, Romæ 1950, pp. 323-328.

³² Cfr. coram BRENNAN, decis., diei 23.2.1948, Ptolemaiden. Melchitarum, n.3.

³³ Cfr. coram WYNEN, decis., diei 1.6.1940, Beryten Maronitarum, n.2; coram Brennan, decis., diei 28.2.1949, Beryten. Maronitarum, n.3.

³⁴ Si tratta delle tre serie di Fonti pubblicate dalla Commissione di preparazione alla Codificazione Canonica orientale tra il 1929 e 1934. Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Oriente Cattolico. Cenni storici e statistiche*, Città del Vaticano 1962, 57-61. Cfr. coram STAFFA, decis., diei 8 ian. 1054, Hemesen. Melchitarum, n. 2; coram FIDECICCHI, decis., diei 20.01.1948, Tripolitana Maronitarum, n.3.

³⁵ Cfr. coram WYNEN, decis., diei 7.8.1937, Antiochen. Melchitarum, n.3.

Chiese orientali come espresso ex can. 1 dello stesso: «*neque orientalem obligat, nisi de iis agatur, quae ex ipsa rei natura etiam orientalem afficiunt*». Per le cause matrimoniali, si applicava l'«*Instructio*» della S. C. del S. Ufficio del 20 giugno 1883³⁶, e la Lettera Enciclica «*Casti Connubii*» del 20.06.1933³⁷. Per i matrimoni misti c'erano la lettera Apostolica «*Orientalium Dignitas*», di Papa LEONE XIII (del 30 nov. 1894)³⁸ e l'Istruzione «*Provida Mater Ecclesiae*» (del 15.8.1936)³⁹ per la procedura. In buona sostanza le cause “orientali” venivano trattate sulla base di fonti eterogenee e disparate - sia per tipologia che per attinenza - generando una varietà di pronunzie giudiziali che potevano anche risultare diametralmente opposte per fattispecie perfettamente analoghe; ma, come accennato, mancando ancora un *codex commune* per gli Orientali cattolici, i giudici supplivano alle norme positive con fonti eterogenee e mediante l'*analogia iuris*, utilizzando perfino il Codice del 1917, riguardante - chiaramente - la sola Chiesa latina.

§5. La gerarchia dei Tribunali orientali e la competenza della Rota Romana nei quattro *motu proprio* emanati da PIO XII («*Crebrae Allatae*»; «*Sollicitudinem Nostram*»; «*Postquam Apostolicis Litteris*»; «*Cleri Sanctitati*»).

Per i motivi sopra accennati, la necessità di codificazione orientale cattolica comune diveniva sempre più pressante, almeno per le materie sacramentali e procedurali⁴⁰. La prima ad essere promulgata fu la legge sul matrimonio con il celebre m.p. di PIO XII: «*Crebrae Allatae*»⁴¹ del 22 febbraio 1949 [= *CA*]; tale *motu proprio* entrò in vigore il 2 maggio dello stesso anno. Tale normativa fu subito accolta dal Tribunale della Rota perché agevolava l'arduo compito di dover ricercare per ogni causa le leggi particolari proprie ad ogni singola Chiesa *sui iuris*, apportando maggiore uniformità fra le legislazioni, con il risultato di avere una maggiore omogeneità del pronunciato.

Il secondo m.p. «*Sollicitudinem Nostram*»⁴² [= *SN*], avente per oggetto il diritto processuale del 6 gennaio 1950, risultò di maggiore aiuto al

³⁶ Cfr. coram GRAZIOLI, decsi. diei 5 aug. 1936, Antiochen. Melchitarum, n. 3.

³⁷ PIO XI, Enc. «*Casti Connubii*» del 31.XII.1930, in: *AAS* 22 (1930), 539-592; cfr. coram QUATTROCOLO, decsi. diei 20 iunii 1933, Antiochen. Melchitarum, n.2.

³⁸ Cfr. coram WYNEN, decs., diei 1.VI.1940, Beryten Maronitarum, n.5.

³⁹ S. CONGREGATIO SACRAMENTORUM, *Instructio «Provida Mater Ecclesiae»* del 15.VIII.1936, in: *AAS* 28 (1936), 313-361.

⁴⁰ L'urgenza è apparsa nel Vicino Oriente con la nascita degli Stati moderni di dopo guerra nella seconda metà del XX secolo e nel momento della redazione delle loro costituzioni e l'istituzione del sistema di Statuti Personali adottato per alcune materie che richiedono leggi particolari per i cristiani.

⁴¹ PIO XII, m.p. «*Crebrae Allatae*», del 22.II.1949, in: *AAS* 41 (1949), 89-119.

⁴² PIO XII, m.p. «*Sollicitudinem Nostram*», del 6.I.1950, in: *AAS* 42 (1950), 5-120.

Tribunale della Rota, perché, da una parte, ha organizzato la gerarchia dei tribunali ordinari nelle Chiese orientali e dall'altra parte ha stabilito le norme sulle quali si poteva far riferimento nella definizione delle questioni di querele di nullità e de *ius appellandi*, come nelle altre cause incidentali di procedura. Ma l'importanza maggiore di *SN* consisteva nel riconoscimento ufficiale e legale della competenza del Tribunale della Rota Romana, quale Supremo Tribunale della Chiesa in quanto Tribunale ordinario del Romano Pontefice. Dunque finché non vennero eretti tribunali ordinari nelle Chiese orientali di primo grado, non era possibile adire alla Rota Romana come Tribunale Ordinario di Appello per gli orientali. Da notare che il Tribunale della Rota concorreva secondo il *SN* con il Tribunale Patriarcale di Appello nella competenza in secondo e ulteriore grado. Anzi, il Tribunale Patriarcale d'Appello giudicava solo in un grado di appello, per gli altri gradi ci voleva l'intervento del Patriarca per costituire una commissione *ad casum* volta per volta per trattare il terzo ed ogni ulteriore grado di giudizio.

Nell'organizzazione della gerarchia degli organi giudiziari, il m.p. *SN* ha istituito due Tribunali superiori nelle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori *sui iuris*⁴³: il primo è il Sinodo Permanente (cfr. cann. 86-90 *SN*), che è stato munito di potestà giudiziaria penale e contenziosa (cfr. cann. 17-18 *SN*); e il secondo è il Tribunale Patriarcale Ordinario di Appello (cfr. can. 85 *SN*) che giudicava in secondo grado tutte le decisioni dei tribunali inferiori nel Patriarcato e le cause appellate al Patriarca (cfr. cann. 19 e 72 *SN*). Il Tribunale Patriarcale aveva competenza anche in primo grado sulle cause maggiori (cfr. cann. 19 et 85 *SN*). La maggior parte delle competenze di questi due Tribunali nelle Chiese orientali, erano attribuite al Tribunale della Rota Romana nella Chiesa latina (cfr. cann. 1598-1601 *CIC-17*). La costituzione dei detti tribunali nelle Chiese patriarcali non costituiva un ostacolo alle competenze del Tribunale della Rota riguardo alle cause provenienti da quei Tribunali patriarcali di qualsiasi grado di giudizio, essendo il Tribunale Ordinario del Romano Pontefice e della Sede Apostolica.

Dopo aver stabilito la gerarchia dei Tribunali nelle diverse Chiese orientali *sui iuris*, il m.p. *SN*, ribadiva il principio enunciato al can. 77: «*Romanus Pontifex pro toto orbe catholico ad normam can. 32 iudex est supremus, qui vel ipse per se ius dicit, vel per tribunalia ab ipso constituta, vel per iudices a se delegatos*». Stabilita la *ratio* della giurisdizione del Romano Pontefice, *SN* prescriveva espressamente che il Tribunale della Rota Romana sarebbe stato il Tribunale Ordinario del Romano Pontefice per tutti gli appelli, che

⁴³ Tutto ciò che è detto in *SN* del Patriarca e della Chiesa Patriarcale vale anche per l'Arcivescovo Maggiore e per la Chiesa Arcivescovile Maggiore *sui iuris* con semplici modifiche stabilite nei canoni 20 e 91 di tale legislazione.

avrebbero dovuti essere portati per diritto o per volontà delle parti al giudizio del Capo della Chiesa o della Sede Apostolica (cfr. can. 78 *SN*). Circa la competenza della Rota Romana, il can. 79§1 *SN* riproduceva quasi *verbatim* il can. 1599§1 del *CIC-17* per quanto concerneva la competenza in appello in secondo e ulteriore grado.

Per quando riguarda la competenza per le cause che il Tribunale della Rota giudicava in primo grado, circa il modo e la procedura d'appello appare una grande differenza tra la codificazione orientale e il Codice della Chiesa latina. Mentre per la Chiesa latina, l'appello alla Rota avveniva direttamente ad istanza delle parti in secondo grado ed obbligatoriamente in terzo grado, per le Chiese Orientali, l'appello non è necessariamente di competenza della Rota e deve avvenire per tramite commissione da parte della Congregazione per la Chiesa Orientale, perché l'appello non va presentato alla Rota come tale, bensì al Romano Pontefice o alla Sede Apostolica, che hanno come Tribunale ordinario, il Tribunale della Rota Romana come è chiaramente definito nel §2 del can. 79 del *SN*: «*Causas quae ad fideles rituum orientalium spectant et per appellationes ad Sedem Apostolicam deferuntur, Sacra Rota iudicat in secunda et ulteriori instantia, si a Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali ad eam remittantur*». Questa condizione finale confermava lo stesso principio già stabilito nel m.o. «*Dei Providentis*» ex can. 257§3 del *CIC-17*. Infatti, tutte le sentenze emanate dal Tribunale della Rota, sia prima che dopo *SN*, attestano espressamente che la causa in questione è stata commissionata alla Rota dalla S. Congregazione per la Chiesa Orientale.

Il §3 del can. 79 di *SN* aveva il proprio analogo corrispondente nel can. 1599 *CIC-17*, cioè che il Tribunale della Rota Romana giudicava tanto le cause riservate al Romano Pontefice quanto le cause che gli venivano inviate dallo stesso Capo della Chiesa Universale. La differenza risiedeva però nelle cause riservate al Romano Pontefice, perché chiaramente alcune di esse erano riconosciute come facenti parte della giurisdizione del Patriarca, o del Tribunale Patriarcale, o Sinodo Permanente Patriarcale radunato in qualità di Tribunale. Il can. 74 *SN* stabiliva che l'appello contro le cause riservate ai Tribunali del Patriarca nei cann. 17 e 18, doveva essere interposto presso la Sede Apostolica, e cioè davanti alla Rota Romana che era il Tribunale Ordinario, ma sempre per potestà delegata ossia per via di commissione da parte della Congregazione per la Chiesa Orientale.

Da quanto detto è possibile dunque trarre le seguenti conclusioni.

1) Il fatto di legare la competenza del Tribunale della Rota Romana all'assegnazione delle cause da parte della Congregazione per la Chiesa Orientale gli sottraeva l'esclusività di cui gode nella Chiesa latina, ma non lo privava del concorso di competenza essendo il Tribunale Ordinario

d'Appello designato come tale in modo fisso e stabile dal Romano Pontefice per gli orientali (SN, can. 78).

2) L'appello alla Rota Romana in secondo ed ulteriore grado, per le cause non riservate, rimaneva facoltativo e dipendente dalla volontà delle parti o dei pubblici ministeri: il Promotore di Giustizia e il Difensore del Vincolo, perché le cause orientali possono essere definite in tutti i gradi presso i Tribunali e le commissioni nominati dal Patriarca.

3) Le cause riservate in primo grado al Patriarca possono sempre essere appellate davanti alla Sede Apostolica, mentre quelle che erano state trattate in primo grado dalla Sede Apostolica o dal Patriarca erano necessariamente appellate davanti alla Sede Apostolica.

4) Rimaneva salvo il principio del libero ricorso al giudizio del Capo della Chiesa Universale e il principio dell'avocazione della causa al Romano Pontefice, per iniziativa propria o a istanza delle parti stesse: «*Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli in toto orbe catholico causam suam sive contentiosam sive criminalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sedem Apostolicam deferre vel apud eandem introducere*» (cfr. can. 32 SN). Sia nel CIC-17 can. 1599§2 che nel can. 79§3 di SN era stabilito che il Romano Pontefice commissionava queste cause al Tribunale della Sacra Rota, come fosse il suo Tribunale ordinario, e quindi la scelta di questo ultimo, in quei casi, sarebbe stata obbligatoria, almeno in primo grado⁴⁴.

Esaminando le sentenze portate al giudizio della Rota Romana dopo l'entrata in vigore del SN (il 6 gennaio 1951) risulta che alcune cause continuavano ad essere deferite alla S. Rota dalla S. Congregazione per la Chiesa Orientale⁴⁵, mentre altre sono accettate per il semplice appello⁴⁶ nonostante la condizionale clausola posta dal can. 79§2 del SN. Questo indica che la S. Rota dopo l'entrata in vigore del SN si è resa consapevole della sua posizione come il Tribunale Ordinario del Romano Pontefice anche per le Chiese Orientali, come lo è anche per la Chiesa latina, in virtù del can. 78§1 del SN che recita: «*Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum pro appellationibus recipiendis est Sacra Rota Romana*». In seguito si consolidò presso la Rota Romana la seguente prassi: tutte le cause

⁴⁴ «*Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia causas de quibus in Can. 16, § 1 aliasve quas Romanus Pontifex sive motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum tribunal advocaverit et Sacrae Rotae commiserit; easque, nisi aliud cautum sit in commissionis rescripto, Sacra Rota iudicat quoque in secunda et tertia instantia ope turnorum qui sibi invicem succedunt*» (can. 79,§3 SN, cfr. can. 1599§2 CIC-17).

⁴⁵ Appello contro la sentenza emanata il 2 luglio 1952 cfr. coram FIDECICCHI, decis., diei 15 iunii 1954; contro sentenza del 17 aprilis 1953, cfr. coram PINNA, decis., diei 30 nov. 1956, n. 3.

⁴⁶ Appello contro la sentenza del 19 aprilis 1956, cfr. coram PASQUAZI, decis., diei 6 martii 1959, n.2; contro sentenza del 3 aug. 1955, cfr. coram PINNA, decis., diei 22 iunii 1959, n.3

appellate dai Tribunali orientali venivano accettate direttamente dalla Rota Romana e senza commissione da parte della S. Congregazione per la Chiesa Orientale, qualora nell'atto di appello l'istanza è indirizzata al Romano Pontefice. Gli orientali stessi non inoltravano più i propri appelli alla S. Congregazione per la Chiesa Orientale, bensì direttamente alla Rota accontentandosi della semplice intestazione dell'atto d'appello al Romano Pontefice.

Il m.p. *SN* ha riconosciuto un'ampia potestà giudiziaria al Patriarca concedendogli, ex can. 73§1 *SN*, di poter designare un Tribunale *ad casum* per le cause trattate in primo e secondo grado nei tribunali della sua Chiesa e dentro il proprio territorio, tranne quelle che sono giudicate da lui stesso in persone. La competenza di quei Tribunali *ad casum* è sempre stata considerata concomitante con quella della Rota Romana. Praticamente i Patriarchi hanno usato di questa loro potestà fino all'entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* [= *CCEO*], senza dover deferire le cause in terzo grado al Tribunale della Sede Apostolica. Quindi il *CCEO* non ha creato un Tribunale Patriarcale d'Appello *ex nihilo*, ma ha solo esteso le competenze del già esistente Tribunale e ha reso ordinaria la costituzione di diversi Turni d'appello in sostituzione della competenza del Patriarca che costituiva turni *ad casum* volta per volta in precedenza. Il *CCEO* non ha nemmeno abrogato la qualifica di "Ordinario" al Tribunale della Rota Romana, ragione per il quale gli orientali continuano ad appellare direttamente alla Rota qualora una delle parti non vuole aderire al Tribunale Patriarcale d'appello.

Il terzo *motu proprio* promulgato, sempre da PIO XII, fu: «*Postquam Apostolicis Litteris*» del 9 feb. 1952 [= *PAL*]⁴⁷, avente per oggetto la disciplina dei religiosi e dei beni temporali ecclesiastici, ed entrò in vigore il 12 novembre 1952.

L'oggetto del *PAL* non costituisce nessuna innovazione sull'oggetto del Nostro studio non toccando la materia della competenza dei tribunali della Sede Apostolica. Infatti *PAL* ha solo contribuito all'unificazione della legge sulla materia, offrendo anche alla Rota Romana una valida legge da applicare sulle cause orientali, risparmiando alla medesima l'arduo impegno di ricerca nel cumulo di leggi particolari, nei diversi studi dottrinali, nella diversificata giurisprudenza e nelle singole fonti legislative orientali.

Il quarto m.p. «*Cleri Sanctitatis*» [= *CS*]⁴⁸ fu promulgato da PIO XII il 2 giugno 1957 ed entrò in vigore il 25 marzo 1958. Questo *motu proprio*, trattando dei Dicasteri della Curia Romana, provvide a portare un

⁴⁷ PIO XII, m.p. «*Postquam Apostolicis Litteris*», del 9.II.1952, in: *AAS* 44 (1952), 65-152.

⁴⁸ PIO XII, m. p. «*Cleri Sanctitatis*», del 2.VI.1957, in: *AAS* 49 (1957), 433-600.

innovazione alle precedenti competenze giudiziarie della S. Congregazione per le Chiesa Orientale. Mentre fino ad allora, e già da «*Dei Providentis*» del 1917, la Congregazione conservava solo la competenza amministrativa, il *CS* riconobbe alla Congregazione anche una competenza giudiziaria come statuito dal can. 195§2: «*Hæc Sacra Congregatio controversias dirimit via disciplinari; quas vero ordine iudiciario dirimendas censuerit, ipsa, servato eodem ordine, cognoscat aut, ad tribunalia ordinaria Apostolicae Sedis remittet*». Confrontando questo canone con quello di «*Dei Providentis*», finora ad allora in vigore, appaiono due innovazioni importanti, come segue. La prima: venne riconosciuta alla Congregazione una potestà giudiziaria cumulata con quella del Tribunale della Rota Romana, essendo il Tribunale ordinario del Romano Pontefice; la seconda è che la detta Congregazione non possedeva più facoltà di scegliere o di formare i tribunali a cui commissionare le cause, ma è obbligata ormai a deferire le cause al Tribunale Ordinario della Sede Apostolica e cioè alla Rota Romana. Il can. 205 di *CS* dichiarava infatti il Tribunale della Rota Romana, quale Tribunale Ordinario della Sede Apostolica e gli affidava tutti i casi escludendo le competenze della S. Congregazione del S. Ufficio e la Congregazione dei Riti e quella per la Chiesa Orientale, a norma del can. 195§2 *CS*. Questo privilegio e questa nuova competenza giudiziaria furono concesse alla Congregazione per la Chiesa Orientale anche perché è Dicastero presieduto dallo stesso Romano Pontefice, ex can. 195§1 del *CS*.

Da segnalare che *CS* non trattò la competenza giudiziaria del Patriarca, dato che la materia era stata ampiamente trattata da *SN*; però il can. 295§2 gli riconobbe ai patriarchi la competenza di risolvere le controversie fra i Vescovi e il can. 271 confermò agli stessi una potestà giudiziaria in materia civile, dove gli stessi Statuti Personali gliela concedevano.

§6. La riforma della Cost. Ap. «*Regimini Ecclesiae Universæ*» del 1967

La riforma della Curia Romana effettuata con la Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae Universæ*⁴⁹ [= *REU*] di PAOLO VI, del 15 agosto 1967, è stata ispirata dal Concilio Vaticano II. Questa ha introdotto alcune modifiche importanti a livello della struttura organica della Congregazione per le Chiese Orientali, come anche nelle competenze del Tribunale della Rota Romana.

Fra i cambiamenti più rilevanti introdotti ex artt. 41-45, citiamo i seguenti due che interessano il nostro studio: il primo riguardava il nominativo della S. Congregazione per la Chiesa Orientale che diventò: S.

⁴⁹ PAOLO VI, Cost. Ap. «*Regimini Ecclesiae Universæ*», del 15.VIII.1976, in: *AAS* 59 (1967), 885-928.

Congregazione per le Chiese Orientali, riconoscendo in questo modo le diversità e molteplicità delle Chiese Orientali. Il secondo toccava l'aspetto relativo alla presidenza del summenzionato Dicastero, che non era più riservato al Romano Pontefice, bensì affidato ad un Cardinale Prefetto, come d'altronde tutte le altre Congregazioni romane.

Per quanto riguarda il Tribunale della Rota Romana, l'art. 109 *REU* estende la sua competenza anche alle parti battezzate acattoliche nelle cause matrimoniali, quando una delle parti è cattolica orientale o appartiene alla Chiesa latina. A proposito della competenza della Rota Romana sulle cause matrimoniali in cui una o ambedue le parti sono acattolici, il S. Offizio aveva già fornito risposte a due dubbi proposti alla sua competenza in data 27 gennaio 1928⁵⁰, secondo i quali i fedeli battezzati acattolici sia battezzati o non battezzati non erano legittimati ad introdurre cause di nullità di matrimonio nella Chiesa cattolica, a meno che il S. Offizio non avesse concesso tale autorizzazione in speciali casi motivati. La seconda risposta disponeva che le cause matrimoniali miste fra una parte cattolica e una acattolica battezzata o non battezzata e portate alla Sede Apostolica sarebbero state riservate esclusivamente alla competenza del S. Offizio⁵¹. Quattro anni dopo, il 5 marzo 1932, lo stesso Pontefice, con un indulto, trasferì la suddetta riservata competenza del S. Offizio alla S. Congregazione per la Chiesa Orientale, disponendo che: «Sua Santità autorizza *ad cautelam* la S. Congregazione orientale a trasmettere direttamente al Tribunale della R. Romana, senza passare prima per il S. Offizio, secondo vorrebbe il decreto 27 gennaio del 1928. Anche le cause matrimoniali nelle quali la parte convenuta, di fede cattolica, all'atto della celebrazione del matrimonio, sia passata, contratte le nozze e dopo l'inizio di detta causa, a professione acattolica»⁵². Già qualche mese prima della riforma del *REU*, il Cardinal Prefetto della S. Congregazione della Dottrina della Fede, con Lettera Circolare del 20 gennaio 1967⁵³, dispose che le cause di *mixta religio*, potevano essere trattate in prima istanza dai tribunali locali,⁵⁴ e il Tribunale della Rota diventava solo un tribunale di appello per quei casi in cui si poteva appellare direttamente per potestà ordinaria e senza dover ottenere l'autorizzazione della S. Congregazione del S. Offizio.

L'art. 109 del regolamento del 1967 consacrò, dunque, definitivamente la competenza della Rota Romana sulle cause matrimoniali

⁵⁰ Cfr. *AAS* 20 (1928), 75.

⁵¹ Le due risposte autentiche furono approvate da Pio XI il 26 gennaio 1928, cfr. *ibid.*

⁵² OCHOA X., *Legges Ecclesiae. Post Codicem iuris Canonici editæ*, Vol. I, Romæ 1966, col. 1380, n. 1079; PINNA I., *Praxis iudicialis canonica*, ed. 2, Roma 1965, 321.

⁵³ OCHOA X., *Legges Ecclesiae*, op.cit., Vol. III, Romæ 1972, coll.5096-5097, n. 3519.

⁵⁴ Le casue di *mixta religio* erano deferite *ex officio*, anche in primo grado, alla S. Congr. del S. Officio per la loro particolarità e il loro rapporto con la fede.

relative ai matrimoni *mixta religio* con fedeli acattolici, concedendo nel contempo la possibilità di accesso al Tribunale senza l'autorizzazione della Congregazione per le Chiese Orientali prevista in precedenza dall'indulto del 1932 per le cause matrimoniali.

La riforma del 1967 non entra nei dettagli riguardo al Tribunale della R. Rota, perché era prevista allora l'imminente promulgazione di nuove Norme del menzionato Tribunale. Infatti, l'art. 110 della riforma rimanda alle previste Norme: «*La Sacra Romana Rota è regolata da norme proprie*», delle quali qui di seguito si accenna brevemente per completezza.

§7. La riforma della Rota Romana con le norme proprie del 1969

Il 25 maggio 1969, nell'udienza concessa al Segretario di Stato, il Romano Pontefice PAOLO VI approvò *ad experimentum et ad triennium* le «*Nuove Norme del Tribunale della Sacra Romana Rota*» [= *NNTSRR*]⁵⁵. Si tratta di norme interne che riformarono la struttura organica del Tribunale della Rota Romana.

Ciò che ci interessa di tale riforma relativamente al presente studio è quanto segue.

1) L'articolo 4 ribadisce il contenuto dell'art. 109 del *REU* circa la diretta competenza del Tribunale della Rota sulle cause dei matrimoni di *mixta religio*, senza il passaggio per tramite le Congregazioni della Dottrina della Fede o delle Chiese orientali, lasciando chiaramente le questioni dottrinali che toccano la fede alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a tenore degli artt. 29 e 31 del *REU* del 1967.

2) L'introduzione tra gli Officiali Maggiori del Tribunale della Rota Romana, e per la prima volta, di un "Promotore di Giustizia per le cause orientali". L'art. 5 *NNTSRR*, infatti, dispone che ci sia un "Promotore di Giustizia Sostituto" che è un Officiale Maggiore di seconda classe e che "verrà scelto, preferibilmente, fra i Sacerdoti di rito orientale". Dall'entrata in vigore delle dette "Nuove Norme" fino ad oggi succedono in questo ufficio sacerdoti della Chiesa Maronita. Vi sono anche Uditori provenienti dalle Chiese orientali, ma non sono inseriti come tali nell'organico del Tribunale come è inserito necessariamente il Promotore di Giustizia orientale, che è anche il Difensore del Vincolo per le medesime cause orientali, a tenore dell'art. 6§4 *NNTSRR*. Il 19 feb. 1994, alla vigilia della promulgazione delle attuali Nuove Norme della Rota Romana, il Papa GIOVANNI PAOLO II elevò l'ufficio del Promotore di Giustizia orientale da rango di "Sostituto" a quello di "Aggiunto", e quindi *ipso iure* divenne Officiale Maggiore di prima classe. Il Promotore di Giustizia è di nomina pontificia (cfr. art. 12).

⁵⁵ *Nuove Norme del Tribunale della Sacra Romana Rota*, Città del Vaticano 1969.

L'introduzione del Promotore di Giustizia per le cause orientali nell'organico del Tribunale della Rota non deve solo all'intenzione d'internazionalizzare la Curia Romana, ma piuttosto per la sua necessità pratica dopo il riconoscimento della competenza ordinaria del Tribunale per le cause provenienti dalle Chiese orientali, che godono di proprie leggi particolari e di loro Sinodi legislativi diversi.

§8. La promulgazione del “*Corpus Iuris Canonici*” della Chiesa Cattolica (1983-1990)

Quando, il 25 ottobre 1990, il Santo Padre GIOVANNI PAOLO II, ha presentato il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO) alla XXVIII Congregazione Generale del Sinodo dei Vescovi, lo ha presentato come il compimento del trittico legislativo che forma un unico *Corpus Iuris Canonici* per tutta la Chiesa Cattolica asserendo che:

«Quando ho promulgato il Codice di Diritto canonico per la Chiesa Latina ero consapevole che non tutto era stato fatto per instaurare nella Chiesa universale un tale ordine. Mancava un riordinamento della Curia Romana e mancava, si può dire da molti secoli, un Codice contenente il diritto comune a tutte le Chiese orientali cattoliche,... Si è messo tutto l'impegno e si è fatto ogni sforzo per colmare al più presto queste due lacune. Al riordinamento della Curia Romana si è provveduto con la Costituzione apostolica “Pastor Bonus” del 28 giugno 1988, che, come già deciso, deve essere aggiunta alle edizioni ufficiali di entrambi i Codici, essendo una legge riguardante la Chiesa universale (...) Nel presentare a questa Assemblea, così rappresentativa della Chiesa universale, il Codice, che regola la disciplina ecclesiastica comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, lo considera come parte integrante dell'unico “Corpus iuris canonici”, costituito dai tre summenzionati documenti promulgati nell'arco di sette anni (...)»⁵⁶.

Infatti, nei sette anni che precedettero la promulgazione del CCEO il 18 ottobre 1990, sono state promulgate sia il CIC della Chiesa Latina nel 25 gennaio 1983, che anche la Cost. Ap. «Pastor Bonus» del 28 giugno 1988 che: «insieme ai due Codici essa compone il trittico legislativo, con il quale Giovanni Paolo II, nel suo lungo Pontificato, porta a termine l'aggiornamento' dell'intera disciplina giuridica della Chiesa cattolica»⁵⁷.

⁵⁶ Nuntia 31 (1990), 18-20; AAS 83 (1991), 490

⁵⁷ FUMAGALLI CARULLI O., *Il governo universale della chiesa e i diritti della persona*, Milano 2003, 24; cfr. ERLEBACH G., *Trasmissione della causa al tribunale d'Appello e la sua trattazione (Artt. 263-268 e 279-289) Istr. Dignitas connubii*, in *Ius et Iustitia*, vol, XIV [in corso di stampa].

L'intenzione del Supremo Legislatore, di considerarli come un unico *Corpus Iuris*, è stata interpretata praticamente nella completa omissione delle materie del PB nei due codici. A differenza del *CIC* del 1917 o del m.p. «*Sollicitudinem Nostram*» del 1950, i nuovi Codici non trattano direttamente dei Dicasteri della Curia Romana, lasciando la materia al *Pastor Bonus*⁵⁸. Il Tribunale della Rota Romana, che fa parte della struttura gerarchica della potestà giudiziaria, doveva essere trattato nel *CIC* del 1983, in attesa della promulgazione del PB, per motivi di praticità, e per evitare un vuoto legislativo nella struttura dei Tribunali che bloccherebbe l'amministrazione della giustizia in attesa della promulgazione del PB. Quando poi la PB lo ha trattato nell'ambito della riordinamento della Curia Romana, non c'era più bisogno di parlarne nel *CCEO* promulgato successivamente. Per questo, l'assenza di canoni specifici sulla competenza della Rota Romana nel *CCEO* non potrebbe costituire un valido argomento a favore dell'incompetenza del detto Tribunale sulle cause proveniente dai territori delle Chiese patriarcali.

§8.1. Il *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa Latina del 1983

La prima parte del *Corpus Iuris Canonici* è stata il *CIC* del 1983 per la Chiesa Latina promulgato il 25 gennaio con la Cost. Ap. «*Sacrae Disciplinae Leges*»⁵⁹. Per esigenza pratica, soprattutto per stabilire le competenze in grado di appello e per le cause riservate al Romano Pontefice, il *CIC* in attesa della riforma sulla Curia Romana (attuata con la Cost. Ap. «*Pastor Bonus*») ha definito il Tribunale della Rota Romana fra i Tribunali Ordinari della Sede Apostolica (cfr. cann. 1442-1444). Il can. 1443 *CIC* lo definisce come il «*Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis*». Il canone successivo stabilisce le sue competenze, sia per gli appelli che per le cause che tratta in primo grado per competenza propria ordinaria come anche quelle ad esso deferite dal Romano Pontefice.

§8.2. La Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*» del 1988

La seconda parte del *Corpus Iuris Canonici* è - come accennato - stata rappresentata dalla riforma della Curia Romana con la Costituzione «*Pastor Bonus*» [= *PB*] del 28 giugno 1988⁶⁰. A differenza del *CIC* del 1983, detta Costituzione non riguarda solo la Chiesa Latina, ma tutta la Chiesa Universale Cattolica. Pur essendo una *lex propria*, essa rimane una legge

⁵⁸ Cfr. ALWAN H., *Rapporto fra il Codice dei Canonici per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico per la Chiesa Latina*, «*Quaderni dello Studio Rotale*»15, Città del Vaticano 2005, 74-76.

⁵⁹ GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. «*Sacrae Disciplinae Leges*» del 25.I.1983, in: *AAS* 75 (1983-II), vii-xiv.

⁶⁰ GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. «*Pastor Bonus*» del 28.VI.1988, in: *AAS* 80 (1988), 841-930.

riguardante la Chiesa universale, come afferma lo stesso legislatore che persino ha ordinato che:

«la Costituzione apostolica “Pastor Bonus” del 28 giugno 1988, che, come già deciso, deve essere aggiunta alle edizioni ufficiali di entrambi i Codici, essendo una legge riguardante la Chiesa universale (...)»⁶¹. L’universalità della *PB* deve al suo contenuto che riguarda l’organizzazione e le competenze degli organi che aiutano il Romano Pontefice nell’esercizio della sua funzione di Pastore Universale, successore di Pietro e Vicario di Cristo (cfr. can. 46). Tale universalità quindi rifletta il primato del Sommo Pontefice⁶². La Costituzione stessa trae i principi del ministero petrino e della sua diaconia universale, dall’insegnamento del Concilio Vaticano II, che trovano nella Curia Romana⁶³ gli istituti di cui si sono serviti i successori di Pietro, fin da tempi remoti «nell’esercizio della propria missione per il bene della Chiesa universale» (*PB*, nr. 3).

La riforma della Curia Romana è stata elaborata anche con la partecipazione delle Chiese orientali. Il testo è stato altresì sottoposto all’esame ed al controllo dei Patriarchi orientali, prima della propria promulgazione (cfr. *PB*, nr. 6).

La *PB* ha dedicato sei articoli per trattare della Congregazione per le Chiese orientali e delle sue competenze, come d’altronde ha fatto per gli altri dicasteri romani. Al §2 dell’art. 58, la *PB* concede ampie competenze alla Congregazione lasciando fuori solo quelle riservate esclusivamente ad alcuni dicasteri romani, e tra questi sono anche le competenze del Tribunale della Rota Romana. La costituzione stessa ha destinato al suddetto Tribunale cinque articoli (cfr. *PB*, artt. 126-130) per determinare le sue competenze e stabilire la sua struttura organica, la natura della sua funzione e il nesso con la potestà suprema del Romano Pontefice. Oltre ad essere il Tribunale Ordinario della Sede Apostolica⁶⁴, la Rota è l’organo che

⁶¹ *Nuntia* 31 (1990) 18-20; *AAS* 83 (1991), 490.

⁶² «In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione, rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese» (Concilio Vaticano II, decreto «*Christus Dominus*» nr. 2); cfr. anche can. 43 *CCEO*.

⁶³ «la Curia romana è sorta per un solo fine: rendere sempre più efficace l’esercizio dell’ufficio universale di pastore della Chiesa, che lo stesso Cristo ha affidato a Pietro ed ai suoi successori, e che di volta in volta è cresciuto a dimensioni sempre più vaste» (*PB*, nr. 3).

⁶⁴ La Cost. Ap. *PB* cita il Tribunale della Rota Romana tra i Dicasteri che a nome del Romano Pontefice decidono senza dover sottoporre le loro decisioni all’approvazione del Romano Pontefice per l’esecuzione (cfr. *PB*, nr. 18).

garantisce l'unità della giurisprudenza canonica nella Chiesa Universale (art. 126). Il Tribunale della Rota giudica in seconda e ulteriore istanza tutte le cause deferite per legittimo appello alla Sede Apostolica (art. 128 *PB*), ed è altresì il Tribunale del primo e di tutti i successivi gradi per le cause riservate al Romano Pontefice (art. 128 *PB*). Nella determinazione delle competenze della Rota non si fa distinzione fra cause orientali o cause della Chiesa latina, perciò le sue competenze, lette alla luce dell'esclusione fatta all'art. 58§2, diventano anche valide per le cause orientali. La *PB*, in quei articoli, ha implicitamente confermato tutte le norme sulle competenze della Rota, che gli sono state conferite nella precedente normativa orientale di *SN* e di *CS* (cfr. *supra*), derogando ed abrogando quelle contrarie secondo il principio della prevalenza della legge successiva sulla precedente, e della *lex propria* o *lex particularis* sulla *lex communis* (cfr. can. 1502).

La *PB* ha confermato il contenuto dei cann. 195 e 205 di *CS*, che riconoscono il Tribunale della Rota Romana quale Tribunale Ordinario della Sede Apostolica e consacrano la netta distinzione, al livello delle competenze della Sede Apostolica, tra il foro amministrativo assegnato alla Congregazione per le Chiese Orientali e il Foro giudiziario conferito al Tribunale della Rota Romana. È stata la *PB* che ha attribuito ufficialmente al Tribunale della Rota Romana la sua vera, storica e reale qualifica di Tribunale "Apostolico"⁶⁵. Detta attribuzione proviene, da una parte, dalle storiche denominazioni: "*Cappellani papæ et apostolicæ sedis*"; "*Auditores causarum sacri palatii apostolici*"; e dall'altra parte, dal fatto che è il Tribunale Ordinario della Sede Apostolica e dal servizio giudiziale che esercita come una vera partecipazione al mistero dell'unità «*quod Romano Pontifici singulariter commissum est*» (*PB*, nr. 11)⁶⁶.

Lo stesso Romano Pontefice GIOVANNI PAOLO II descrive il grave compito della Rota Romana come: «*di giudicare in nome e per l'autorità del Romano Pontefice*»⁶⁷ e «*a nome e per mandato di questa Sede Apostolica*»⁶⁸. La particolarità del suo ufficio fa che le sue sentenze non devono essere sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice (cfr. *PB*, nr. 18), come devono esserlo le decisioni di maggiore importanza degli altri dicasteri della Sede Apostolica.

⁶⁵ Cfr. POMPEDDA M., *Il Tribunale della Rota...*, op. cit., 8-11.

⁶⁶ Cfr. STANKIEWICZ A., *Il Tribunale Apostolico della Rota Romana*, «*Quaderni dello Studio Rotale*» 18 Città del Vaticano 2008, 103-113.

⁶⁷ Allocuzione alla Rota Romana del 29.I.1993, in: *AAS* 85 (1993), 1256.

⁶⁸ Allocuzione alla Romana Rota del 26 gennaio 1984, in: *AAS* 76 (1984), 643; del 21 gennaio 2000, in *AAS* 92 (2000), 350.

§8.3. Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* per le Chiese Orientali Cattoliche del 1990

Il 18 ottobre 1990, il Romano Pontefice ha provveduto a ultimare il *Corpus Iuris Canonici* della Chiesa Cattolica mediante la Cost. Ap. *Sacri Canones*⁶⁹, promulgante il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* [= CCEO]. Ovviamente in tutto il CCEO, a differenza del CS, non ci sono norme dedicate alla definizione dei dicasteri della Curia Romana e alla delimitazione delle loro competenze, perché tale compito è stato già compiuto dal PB e che il CCEO implicitamente riconosce⁷⁰.

Il CCEO ha riordinato la struttura organica dei tribunali, soprattutto delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori *sui iuris*. È rilevante l'innovazione, che il nuovo Codice ha introdotto nelle precedenti legislazioni canoniche orientali comuni, particolarmente riguardo alla redistribuzione delle tre potestà a livello del vertice della Chiesa patriarcale, tra i suoi tradizionali organi di governo.

§8.3.1. La potestà giudiziaria in accordo col CCEO

Il CCEO ha riaffermato la suprema potestà giudiziaria del Romano Pontefice, come già per altro stabilito da SN, su tutta la Chiesa Cattolica e su tutti i *Christifideles*. Nel CCEO, dunque, sono stati quasi riprodotti i canoni che determinano la natura e la qualifica della potestà giudiziaria del Romano Pontefice, le sue competenze e le cause riservate alla sua giurisdizione (cfr. cann. 1058-1961 CCEO); inoltre è stata riaffermata la legittimazione di ogni ricorso dei fedeli e di ogni avocazione alla giurisdizione del Pontefice dall'intera Chiesa Universale⁷¹.

L'unica questione che ha richiesto maggiore studio da parte della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo* [= PCCICOR] è stata la questione sulle cause riservate all'esclusiva competenza giudiziaria del Romano Pontefice e in particolare sui Patriarchi e sugli Arcivescovi Maggiori⁷².

Il cambiamento sostanziale è avvenuto nella redistribuzione della Potestà giudiziaria del Patriarca e del Sinodo Permanente. Infatti, se in SN (cann. 17-18), il Patriarca godeva di alcune potestà giudiziarie da solo e altre gli esercitava insieme al suo Sinodo Permanente, ora in accordo col CCEO, il Patriarca in quanto "*caput et pater*" della propria Chiesa (can. 55 CCEO),

⁶⁹ GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. «*Sacri Canones*» del 18.X.1990, in: *AAS* 82 (1990), 1034-1044.

⁷⁰ ALWAN H., *Rapporto fra il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico...*, op. cit., 74-76.

⁷¹ Il CCEO riproduce nei cann. 1058-1059 il can. 14 di SN e nel can. 1059 il contenuto del can. 32 del SN e nel can. 1060 le competenze citate al can. 15 di SN.

⁷² Cfr. *Nuntia* 5 (1977) 9-12.

detiene solo la potestà amministrativa di governo, ma non quella giudiziaria o legislativa tranne nella sua propria Eparchia patriarcale, ove è equiparato a tutti i Vescovi che, *ex iure divino*, possiedono tutte e le tre potestà di governo (legislativa, giudiziaria ed esecutiva). Dette potestà, al livello di tutta la Chiesa patriarcale entro il proprio territorio, sono riservate al Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale e al Romano Pontefice.

Il CCEO ha restituito pertanto al Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale insieme al Patriarca suo capo, le storiche e tradizionali competenze da suprema autorità nella Chiesa, a scapito delle competenze del Sinodo permanente, che nel *SN* e *CS* godeva, invece, insieme al Patriarca anche delle competenze giudiziarie⁷³. Infatti, tutte le competenze giudiziarie, che *SN* e *CS* venivano attribuite al Patriarca in persona od insieme al Sinodo Permanente, sono state ridistribuite su due tribunali: il Sinodo dei Vescovi, in veste di Tribunale (can. 1062 CCEO) e il Tribunale Patriarcale di Appello della Chiesa Patriarcale (can. 1063 CCEO). L'istituzione di questi due tribunali è stata decisa in applicazione ai "principi direttivi" della PCCICOR, come obiettivo della riforma della legge comune orientale dopo la sua approvazione da parte del Romano Pontefice nella plenaria della medesima Commissione radunata il 18-23 marzo 1974⁷⁴. Infatti, in materia di procedura i principi prevedono che «Ogni chiesa abbia la facoltà di organizzare i suoi tribunali in modo da poter trattare le cause (non riservate alla S. Sede) in tutte le istanze, fino alla sentenza finale, salva restando la "Provocatio ad Sedem Apostolicam" secondo il can. 32 del MP "Sollicitudinem Nostram" che è un caso eccezionale e non presenta un vero appello»⁷⁵. Già nelle prime riunioni della PCCICOR nel 1977 furono dunque formulati canoni che delineano questi due tribunali⁷⁶, dei quali vedremo qui di seguito brevemente.

§8.3.2. Il Tribunale del Sinodo dei Vescovi ex can. 1062 CCEO

Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale è definito come il Tribunale Superiore dentro i confini del territorio della Chiesa patriarcale. Nel precedente schema del CCEO a questa definizione era aggiunta l'esclusione «*slavis causis a Romano Pontifice reservatis*»⁷⁷. Solo nelle ultime modifiche al testo, l'espressione estromettente è stata sostituita da «*salva*

⁷³ In merito al diritto canonico processuale orientale vigente, per una rapida panoramica d'insieme, ved.: CECCARELLI MOROLLI D., s.v. *Diritto Processuale Canonico Orientale*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 241-245.

⁷⁴ Cfr. *Nuntia* 3 (1976), 3-10.

⁷⁵ Cfr. *Nuntia* 3 (1976), 9, n.3.

⁷⁶ Cfr. *Nuntia* 5 (1977), 3-39.

⁷⁷ Ved. Schema del 1975 in: *Nuntia* 5 (1977), 12-14, can.8; schema del 1982 in: *Nuntia* 14 (1982) 20-21, can. 8; Schema del 1986 ("SCICO") in *Nuntia* 24-25 (1987), 193, can. 1077.

*competentia Sedis Apostolicæ*⁷⁸. Chiaramente c'è una sostanziale differenza tra le due espressioni. La competenza della Sede Apostolica è molto più ampia delle cause riservate al Romano Pontefice o avocate alla sua giurisdizione. Essa comprende le cause che sono di competenza del Tribunale della Rota Romana e della Segnatura Apostolica. Sicuramente non si tratta qui del solo Tribunale della Segnatura Apostolica, come alcuni autori⁷⁹, senza validi motivi, vogliono interpretare l'espressione, altrimenti si avrebbe potuto asserire chiaramente «*salva competentia Supremi Tribunalis Segnatura Apostolicæ*». D'altronde, il contesto del canone tratta delle competenze giudiziarie e non di quelle amministrative. Quindi il cambiamento fatto nelle ultime modifiche dello schema intendeva espressamente considerare anche il Tribunale della Rota Romana come tribunale supremo nel territorio patriarcale, e in conseguenza costituisce il riconoscimento della competenza di detto Tribunale curiale per le cause delle Chiese patriarcali.

Il *plenum* del Sinodo dei Vescovi costituisce il Tribunale di appello alle sentenze e decisioni emanate dal Tribunale di primo grado formato nel seno del medesimo Sinodo, da tre Vescovi eletti presieduti dal Moderatore generale dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Come competenza, il Tribunale ha ereditato una parte delle competenze concesse in precedenza al Sinodo Permanente e al Patriarca, a norma del can. 18 del *SN*, e cioè la competenza sulle controversie delle Eparchie e dei Vescovi, non esclusi i Vescovi titolari.

§8.3.3. Il Tribunale Patriarcale di Appello ex can. 1063 CCEO

Si tratta del Tribunale Patriarcale Ordinario di Appello per tutta la Chiesa Patriarcale, da non confondere con il Tribunale dell'Eparchia Patriarcale. Sia per le caratteristiche della sua composizione organica, delle sue modalità procedurali e le sue materie di competenza, questo Tribunale appare molto simile al Tribunale della Rota Romana. Sembra che con l'istituzione di questo Tribunale la *PCCICOR* abbia inteso realizzare il principio direttivo circa l'autonomia giudiziaria delle Chiese patriarcali, formando una gerarchia di tribunali con struttura autosufficiente, senza dover ricorrere ai Tribunali Apostolici. Il Tribunale Patriarcale è competente in tutti i gradi di appello in secondo ed ulteriore grado, fino all'esaurimento della controversia giudicata in prima istanza nei Tribunali inferiori. Esso adopera lo stesso meccanismo di successioni dei turni giudicanti, all'esempio del Tribunale della Rota Romana e cioè per mezzo

⁷⁸ Cfr. *Nuntia* 31 (1990), 44 can. 1062

⁷⁹ Cfr. ABBAS J., *The Roman Rota and the Appeals from Tribunals of the Eastern Patriarchal Churches*, in *Periodica de Re Canonica*, 89 (2000), 466-468.

dei giudici che si succedono a vicenda, nel primo e successivi gradi di giudizio. Il tribunale giudica anche, in prima e ulteriore istanza d'appello, le cause riservate, *ex iure*, alla sua giurisdizione e che sono le medesime cause che, secondo la precedente normativa, erano di competenza del medesimo Tribunale Patriarcale (cfr. can. 19 del *SN*).

Queste caratteristiche, affini con il Tribunale della Rota, ha indotto alcuni studiosi⁸⁰ a sostenere la tesi dell'esclusività delle sue materie di competenza e quindi di escludere ogni competenza del Tribunale della Rota Romana proveniente dalle Chiese Patriarcali Orientali. La questione della competenza del Tribunale Apostolico della Rota in grado di appello contro le sentenze emanate da tribunali delle Chiese patriarcali, entro i confini dei loro territori patriarcali, è stata sollevata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica [= *STSA*] il 28 gennaio 1995, tramite la Segreteria di Stato presso il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi [= *PCITL*]. Il dubbio nacque in occasione di un appello interposto presso il Tribunale della Rota Romana da una parte convenuta in una causa di nullità di matrimonio contro la prima sentenza affermativa del Tribunale unificato di primo grado della Chiesa Greco-Cattolica Melkita in Libano. In appello, il Tribunale unificato ha inviato gli atti della causa al Tribunale Patriarcale Melkita, invece di mandarli al Tribunale della Rota, giustificando il suo agire con l'antecedenza dell'appello del difensore del vincolo su quello della convenuta interposto alla Rota insieme ad una querela di nullità. Di fronte all'ostinazione del Tribunale Melkita a non mandare gli atti alla Rota, la donna convenuta fece ricorso al *STSA* denunciando il comportamento del Tribunale di primo grado della propria Chiesa. In difetto di un canone nel *CCEO*, che determinasse chiaramente la competenza in caso di conflitto di competenza fra due tribunali concorrenti *æque competenti*, come nel caso presente e per ulteriore carenza di un canone chiaro che riconosca la competenza della Rota Romana, il *STSA* si è trovato nell'impossibilità di agire e perciò si vide costretto a formulare un duplice dubbio e ad inoltrarlo al *PCITL*.

§8.3.4. I Tribunali d'Appello delle altre Chiese *sui iuris*

Il *CCEO* stabilisce che il Tribunale di Appello per le Chiese metropolitane *sui iuris*, ovvero per quelle non rientranti in quelle patriarcali né in quelle arcivescovili maggiori, che non posseggano "gerarca" immediatamente inferiore al Romano Pontefice, scelgono il loro Tribunale

⁸⁰ *Ibid.*, 466-468; LLOBELL J., *La competenza della Rota Romana*, «Quaderni dello Studio Rotale» 18, Città del Vaticano 2008, 13-57.

d'appello con l'approvazione della Sede Apostolica⁸¹. Mentre, le Eparchie che non sono entro i confini del proprio Patriarcato e hanno scelto un Metropolita a norma del can. 139, avranno come Tribunale d'appello il Tribunale che viene designato per loro dal loro Metropolita, in virtù del can. 133§1, nr. 3 CCEO. Stessa cosa avviene per le Chiese *sui iuris*, che dipendono direttamente dal Romano Pontefice, non essendo né patriarcali né arcivescovili o metropolitane *sui iuris*, avranno come Tribunale d'appello quello che verrà loro designato dal Gerarca delegato dalla Sede Apostolica come loro proprio Gerarca del luogo (cfr. cann. 175 e 159, nr. 3 CCEO).

Stabiliti tutti i Tribunali d'appello, il CCEO enuncia una regola generale al can. 1065, circa il Tribunale di terzo grado: «*Tribunal tertii gradus est Sedes Apostolica, nisi aliter iure communi expresse cavetur*». L'espressione escludente «*nisi aliter iure communi expresse cavetur*» ha reso l'interpretazione di questo canone ancora più ambigua ed è servita come argomento a chi sostiene l'assoluta incompetenza del Tribunale della Rota per cause provenienti dai Territori patriarcali e ha provocato il *dubium iuris* di cui sopra.

§9. L'ultimissima riforma della Rota Romana del 1994

Dopo l'ultima riforma delle norme proprie della Rota Romana nel 1969 e che erano previste come *ad experimentum et ad triennium*, non sono state effettuate altre riforme e nemmeno è stata formulata la loro definitiva edizione dopo il triennio di sperimentazione. Alla scadenza del triennio erano già in elaborazione i testi del trittico legislativo, e non si poteva riformare le norme della Rota prima della pubblicazione delle tre componenti del *Corpus Iuris Canonici*. Infatti, solo dopo la promulgazione dell'ultimo testo legislativo del trittico, è stato pubblicato il nuovo testo delle attuali Norme del Tribunale della Rota Romana [= NTRR] con il decreto «*Quammaxime decet*» del 18 aprile 1994⁸². L'approvazione pontificia *oraculo vivæ vocis* del 7 feb. 1994 è stata poi confermata in forma specifica, il 23 feb. 1994, con il Rescritto *ex audientia Sanctissimi* della Segreteria di Stato⁸³.

Le norme del 1994 non sono altro che le modifiche di quelle già messe ad esperimento dal 1969 e che comprendono la struttura organica e le regole della procedura propria alla luce dei nuovi Codici e della Cost. Ap. «*Pastor Bonus*». L'art. 5 delle Norme stabilisce espressamente che la

⁸¹ Per tale materia la Sede Apostolica sarebbe il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per competenza ved.: *PB* art. 124, n.4.

⁸² *Romanæ Rotæ Tribunal, Normæ Quammaxime decet*, 18 aprile 1994, in *AAS* (1994), 508-540. Ved.: «*Quaderni Studio Rotale*» 8, Roma 1996; AA.VV. *Le "Norme" del Tribunale della Rota Romana*, «*Studi Giuridici*» XLII, Città del Vaticano 1997.

⁸³ Cfr. *AAS* 87 (1995), 366.

giurisdizione e la competenza del Tribunale della Rota Romana sono regolate dal CIC e dal CCEO e dalla Costituzione PB. L'art. 6 riconferma l'ufficio del Promotore di Giustizia per le cause orientali, già introdotto dalle Norme del 1969 come Promotore di Giustizia Sostituto trasformandolo in Promotore di Giustizia Aggiunto e disponendo al §2 che: «l'aggiunto sia assunto a preferenza di altri dai riti orientali». L'art. 7§3 precisa il compito del Promotore di Giustizia orientale Aggiunto: «si occupa soprattutto delle cause dei fedeli cristiani dei riti orientali» e può anche svolgere l'ufficio di difensore del vincolo in altre cause dove non si è intervenuto come promotore di giustizia.

§10. Il conflitto di competenza in grado di appello tra il Tribunale della Rota Romana e i Tribunali Patriarcali dentro i loro rispettivi territori

§10.1. L'esclusività della competenza

Abbiamo accennato sopra al *dubium iuris*, che è stato posto dal Tribunale della Segnatura Apostolica al *PCITL*, circa il conflitto di competenza tra il Tribunale della Rota Romana e i Tribunali Patriarcali d'Appello, entro i confini dei territori delle Chiese Patriarcali. Anche se tale argomento non rientra direttamente nell'ambito del nostro attuale studio essendo la questione ancora *sub iudice*, riteniamo comunque opportuno ed utile occuparcene brevemente, per completezza dell'argomento, anche perché la questione è stata oggetto di dibattito dottrinale.

Alcuni studiosi tra quelli che hanno trattato direttamente l'argomento, sostengono la completa esclusione della competenza della Rota⁸⁴, mentre altri si sono espressi per il concorso di competenza tra la Rota e i Tribunali Patriarcali dentro i loro territori⁸⁵. Da precisare qui che nessuno studioso sostiene l'esclusività della competenza del Tribunale della Rota Romana sulle cause provenienti dalle Chiese Patriarcali Orientali⁸⁶, tranne che per le sole cause riservate al Romano Pontefice (cfr. cann. 1060-

⁸⁴ ABBAS J., *The Roman Rota...*, op. cit., *passim*; LLOBELL J., op. cit., *passim*.

⁸⁵ FUNGHINI R., *La competenza della Rota Romana*, in AA.VV. *Le "Norme" del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1997, 151-164; SARRAF J. I., *Commento al can. 1065*, in PINTO P.V. (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, 889.

⁸⁶ Nel sopra citato articolo l'ABBASS afferma, erroneamente (alla p. 447), che Mons. R. FUNGHINI avrebbe sostenuto che: «*The Roman Rota still has exclusive competence in relation to the Eastern Catholic Churches*». In realtà Mons. FUNGHINI, nel proprio articolo, non parla di esclusività della competenza della Rota, ma al contrario asserisce che il CCEO non ha escluso la competenza della Rota, che costituisce con i tribunali Patriarcali di Appello Tribunali, *æque competenti*, come segue: «ci sembra di poter concludere che la competenza affermata nel Codice per le Chiese Orientali del Tribunale Patriarcale in secondo ed ulteriore grado di giudizio non esclude la competenza della Rota. Si deve parlare di due Tribunali *æque competenti* in ambedue i gradi» (FUNGHINI R., *La competenza della Rota Romana*, op. cit., 164).

1061 CCEO), o quelle che da lui medesimo sono avocate, o quelle che dalle parti sono state deferite alla sua diretta e suprema giurisdizione, qualora venga ammesso tale ricorso straordinario (cfr. can. 1059 CCEO).

Affermare l'esclusiva competenza della Rota sarebbe assurdo ed andrebbe, non solo contro una prassi e tradizione centenaria, come abbiamo visto sopra, ma va anche contro l'autonomia delle Chiese Orientali e i principi fondamentali della loro unione con la Chiesa Latina di Roma. Il Tribunale della Rota Romana, come abbiamo chiarito sopra, non è mai stato il Tribunale di competenza esclusiva in grado d'appello per le Chiese Orientali, come avviene nel terzo grado per la Chiesa Latina. Per questa ultima, infatti, esso, non soltanto è il Tribunale Ordinario del Capo della medesima Chiesa, ma è anche il vertice della sua gerarchia giudiziaria, ossia di tutti i suoi tribunali ecclesiastici. Le cause orientali sono sempre state deferite alla Rota in via facoltativa, per commissione da parte della Congregazione per le Chiese Orientali e finché tale congregazione è stata presieduta dallo stesso Romano Pontefice. Con l'entrata in vigore dei *motu proprio SN* (cfr. can. 73 SN) e *CS* (cfr. can. 205 CS), nella metà del secolo scorso, il Tribunale della Rota è stato riconosciuto ufficialmente quale Supremo Tribunale della Chiesa Universale, in quanto Tribunale Ordinario del Romano Pontefice, non soltanto per la Chiesa latina, ma anche per le Chiese Orientali. L'esclusività, per contro, storicamente è sempre stata privilegio del Romano Pontefice per le materie riservate a lui in quanto egli è «*qui pro toto orbe catholico iudex est supremus et qui vel ipse per se ius dicit vel per tribunalia Sedis Apostolice vel per iudices a se delegatos* » (can. 1059§1 CCEO).

§10.2. La mens legislatoris

Gli autori che sostengono l'incompetenza assoluta della Rota Romana sulle cause provenienti dai territori patriarcali, convergono principalmente sull'argomento della *mens legislatoris*, secondo la quale, il legislatore avrebbe voluto escludere la competenza della Rota, anche se il testo della normativa non lo dice espressamente. Questa intenzione è stata espressa nei principi direttivi che la *PCCICOR* si è imposta nella sua assemblea del 18-23 marzo 1974. Il principio preordina di fare in modo che ogni Chiesa patriarcale abbia la facoltà di organizzare i suoi tribunali, in modo da poter trattare tutte le cause fino all'ultima istanza, eccezione fatta chiaramente per le cause riservate alla Sede Apostolica o per le cause avocate al Romano Pontefice⁸⁷. Questo principio, a nostro avviso, è positivamente apprezzabile, legittimo e necessario, in quanto restituisce alle Chiese

⁸⁷ Cfr. *Nuntia* 3 (1976), 9, nr. 3.

patriarcali la loro autonomia giudiziaria ed esprime nel modo migliore la loro vera ed autentica unione con la Chiesa di Roma, tanto più che non esclude il diritto di ogni fedele di deferire la propria causa al Primo giudice della Chiesa Universale e al Capo del Collegio dei Vescovi e successore di Pietro (cfr. can. 1059 CCEO). Va detto però che il testo del CCEO can. 1063, non definisce questa presunta *mens legislatoris* in modo espreso, chiaro ed inequivocabile. Infatti, non solo il can. 1063 non impone l'esclusività della competenza del Tribunale patriarcale, ma neanche il testo del "Principio direttivo" stesso lo fa. Il Principio, infatti, ha trattato solo della struttura dei tribunali patriarcali e dell'istituzione di un Tribunale di appello ordinario, senza parlare di esclusività della sua competenza. Per la verità, prima del CCEO era possibile confondersi nella delimitazione delle competenze giudiziarie e nella sistemazione gerarchica dei Tribunali nelle Chiese orientali, come abbiamo dimostrato sopra. Il CCEO ha espressamente definito le competenze e ha istituito Tribunali nuovi, senza per questo negare espressamente la centenaria competenza pur facoltativa del Tribunale della Rota Romana, riaffermata due anni prima dalla PB. D'altra parte, vale il principio enunciato nel can. 1503: «*In dubio revocatio legis praeexistens non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quatenus fieri potest, conciliandae*».

L'assenza di un'espressione escludente o di un norma derogante, abrogante o revocante della precedente normativa circa le competenze della Rota, sia nel testo della PB, che nel contenuto del can. 1063 e perfino nello stesso testo dei "principi direttivi", mette in dubbio la presunta esclusività riferita alla *mens legislatoris* a favore dei Tribunali Patriarcali.

Riordinare i Tribunali Patriarcali non significa *ipso facto* escludere la storica competenza della Rota né il cumulo di competenze ad essa da secoli riconosciuto. Nello stesso senso, nella *praenotanda* al titolo XXIII sul *De iudiciis in genere* dello schema del 1982 e in riferimento al can. 9, che corrisponde all'attuale can. 1063, si legge chiaramente la *mens* del Legislatore, come segue: «*Tribunal ordinarium Ecclesiae patriarchalis, ut in can. 9 schematis proponitur, fit tribunal appellationis in secunda et ulterioribus instantiis pro causis in tribunalibus inferioribus definitis. Hoc canone hierarchia tribunalium (eparchiale, metropolitanum, patriarchale) in patriarchali Ecclesia completa est, quod profecto non excludit concurrentem, et praevalentem competentiam tribunalium Summi Pontificis in iisdem causis*»⁸⁸. Quindi non si tratta solo del diniego dell'esclusività in favore del Tribunale Patriarcale d'Appello, ma si riconosce il concorso di competenza con la prevalenza del

⁸⁸ *Nuntia* 14 (1982), 6.

Tribunale del Sommo Pontefice. Secondo il LLOBELL⁸⁹, questa prevalenza si riferisce alle Chiese non patriarcali ed a quelle patriarcali fuori del loro territorio: per questo è stato aggiunto il can. 10 bis che corrisponde al can. 1065. Questa interpretazione ci sembra forzata, perché il testo stesso della *prenotanda* ribadisce chiaramente che si riferisce al can. 9 (= al can 1063) dello schema e non al can. 10 bis (= can. 1065).

Sarebbe bastato semplicemente aggiungere al testo del *CCEO* l'imperativo dell'esclusività della competenza al can. 1063 per esprimere la presunta intenzione del Legislatore, se veramente quella fosse la vera *mens voluta*.

Praticamente, l'assenza dell'espressione di esclusività nel testo del canone ha creato il *dubium iuris* in questione ed al contempo ha legittimato la giurisdizione della Rota dall'altra parte, fino alla promulgazione di un'autentica interpretazione contrastante o di una legge successiva espressamente contraria.

§10.3. Il principio *lex posterior abrogat priorem*

I sostenitori dell'esclusione della competenza della Rota si avvalgono del principio enunciato al can. 1502§1 *CCEO* ossia: «*Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat*»; vale a dire che il *CCEO*, essendo stato promulgato successivamente alla cost. ap. *PB* ha di fatto derogato la stessa, per quanto riguarda le competenze della Rota. L'applicazione del citato principio non è assoluta, bensì è legata a due condizioni espressamente stabilite dallo stesso canone sopra menzionato: «*si id expresse edicit aut si illi est directe contraria aut totam de integro ordinat legis prioris materiam*». Riguardo alla prima condizione, è chiaro che nel can. 1063 del *CCEO*, come abbiamo detto sopra, non è espressa alcuna deroga concernente la competenza della Rota. Riguardo alla seconda condizione, ovvero se la materia legislativa sia stata completamente riordinata, abbiamo dimostrato che il Tribunale Patriarcale d'Appello stabilito nel *CCEO* non è stato creato nuovo ed *ex nihilo*; questo non è altro che lo stesso Tribunale Patriarcale d'Appello già istituito al can. 85 del m. p. *SN* con competenze stabilite nei cann. 19 e 72 *SN* e che in sostanza non sono diverse da quelle riconfermate con il *CCEO* can. 1063, tranne per il modo di procedura ed il cumulo di competenza di tutti i gradi di giudizio di appello.

Il concorso di competenza nei gradi di appello non è un caso nuovo ai codici di diritto canonico. Lo troviamo, infatti, tanto nel *SN* quanto nel *CIC-17* e del *CIC* del 1983, oltre che nell'attuale *CCEO*. Il can. 73 del *SN* assegna chiaramente la competenza in appello a due Tribunali a scelta:

⁸⁹ Cfr. LLOBELL J., *Competenza...*, op. cit., 29-30.

«*Appellatio fieri potest ad sedem Apostolicam vel ad alios iudices a Patriarcha vel Archiepiscopo nominatos*». Stessa cosa è nell'attuale *CIC* del 1983 per la Chiesa latina, i cui cann. 1438-1439 stabiliscono i Tribunali di appello di secondo grado, ma questi Tribunali non escludono la competenza concorrente del Tribunale della Rota Romana in secondo grado (cfr. cann. 1443-1444 *CIC*). Identica cosa e per analogia, il fatto di stabilire la competenza in secondo ed ulteriori gradi di appello nel can. 1063 del *CCEO* per gli orientali, non esclude *ipso facto* la competenza della Rota, che rimane concorrente finché non verrà esclusa espressamente con formula abrogativa o derogativa. La concorrenza nella legge precedente al can. 73 *SN* non è stata revocata, ma per contro è stato sostituito il Tribunale, che il Patriarca poteva designare *ad casum*, da un Tribunale stabilmente designato, che è il Tribunale Patriarcale d'Appello, e che giudica per mezzo di giudici che si succedono a vicenda (can. 1063§3 *CCEO*), ma non è stata revocata l'altra scelta ossia quella del Tribunale della Sede Apostolica riconosciuta nel can. 73 del *SN*. Storicamente la giurisdizione della Rota, come abbiamo visto sopra, è sempre stata riconosciuta come facoltativa per gli orientali, in concorso con altri Tribunali competenti. La revoca della legge precedente deve essere fatta espressamente, perché, come prevede il can. 1503 *CCEO*: «*In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quatenus fieri potest, conciliandae*». L'innovazione del *CCEO* si riduce alla detta sostituzione di un Tribunale da formare *ad casum* con un Tribunale stabile con competenza chiara ed ordinaria, e in questo modo ha soddisfatto il principio direttivo generale, che la Commissione si è imposta di rispettare nella redazione del nuovo Codice.

A prescindere dall'inapplicabilità del detto principio per l'inadempimento delle due condizioni contenute nel can. 1502§1 *CCEO*, nel caso presente, tale principio della prevalenza della *lex posterior* non si applica fra *CCEO* e *PB*, perché non si tratta qui di due leggi della stessa natura legislativa. Non sono, infatti, due leggi di diritto comune che si susseguono fra loro nel tempo, come non sono due leggi di diritto particolare di una sola Chiesa *sui iuris*. La legislazione della *PB* è una *lex propria* di un organo di governo, quale è la Curia Romana che assiste il Romano Pontefice nel suo ministero petrino verso la Chiesa Universale⁹⁰, mentre il *CCEO* è una *lex communis* a tutte le Chiese orientali, un vero *Codex Iuris*. In un tal caso va applicato un altro principio, ossia quello enunciato al §2 del can. 1502 *CCEO*, sancente: «*Lex iuris communis vero, nisi aliter in ipsa lege expresse cavetur, non derogat legi iuris particularis nec lex iuris particularis pro aliqua Ecclesia sui iuris lata derogat iuri magis particulari in eadem Ecclesia vigenti*».

⁹⁰ Cfr. *PB*, nr. 2 e 3.

Nel caso presente, la *PB* corrisponde per analogia alla *lex magis particularis*. Il principio è che la *lex communis* non può derogare alle normative meno comuni «*nisi in ipsa lege expresse cavetur*». Il can. 1063 *CCEO*, non ha accennato a nessuna deroga né in modo espresso né tanto meno in nessun altro modo tacito, e quindi la *lex iuris communis* del *CCEO* non può derogare agli artt. 126-130 della *PB* che è la *lex propria* che delimita le funzioni di un organo della Curia romana (cfr. *PB*, art. 2§1). Nessuna delle due leggi potrebbe prevalere sull'altra, bensì debbono essere intese come complementari l'una all'altra, insieme alla terza che è il *CIC*, essendo tutte e tre componenti dell'unico trittico legislativo.

Inoltre si deve osservare quanto segue. La *Cost. Ap. PB* è stata emanata due anni prima del *CCEO* quando era già stato distribuito l'ultimo schema del *CCEO*, nel 17 ottobre 1986⁹¹. Il can. 1078 del detto schema corrisponde esattamente all'attuale can. 1063, tranne alcune superficiali aggiunte nonché con l'inserimento del modo della procedura da parte dei giudici: «*qui sibi invicem succedunt*»⁹². Quindi, prima della promulgazione della *PB*, il testo del *CCEO* era già concepito e comunicato a tutte le autorità ecclesiastiche, orientali e latine oltre che a tutti gli esperti ed operatori di diritto delle due commissioni legislative. Ritengo pertanto che sia impossibile ammettere oggi che una legge abbia inteso derogare l'altra, quando ambedue non erano ancora state promulgate e c'era la più ampia possibilità di apportare tutte le modifiche necessarie, onde non dover ricorrere poi al principio della *lex posterior*, considerando che le due normative vengono emanate dal medesimo Legislatore canonico previamente elaborate da due commissioni nelle quali operavano spesso le medesime persone. Per questo ci sembra sorprendente ciò che il LLOBELL afferma, riferendosi al Sua Em.^{za} il Cardinal ZENON GROCHOLEWSKI, allorquando menziona che questo ultimo: «si doleva che la *PB* non avesse tenuto conto del fatto che lo schema del codice per le chiese orientali prevedeva diversamente»⁹³. In realtà lo stesso Romano Pontefice afferma nella *PB* che lo stesso schema della *Cost. Ap.* «fu ancora sottoposto all'esame dei singoli Cardinali, dei Patriarchi delle Chiese Orientali, delle conferenze episcopali per il tramite dei rispettivi presidenti, e dei dicasteri della Curia, e discusso nella plenaria dei Cardinali del 1985» (*PB* nr. 6). Si rimane perplessi dunque nel constatare che un dubbio simile abbia ancora tanta parte nell'interpretazione dottrina. Se fosse certa la *mens* del

⁹¹ Cfr. Lettera del 17 ott. 1986 festa di S. Ignazio, in: *Nuntia* 23 (1986), 109-110.

⁹² Cfr. *Nuntia* 27 (1988), 63, can. 1078.

⁹³ LLOBELL J., *Competenza...*, op. cit., 30; cfr. GROCHOLEWSKI Z., *I Tribunali*, in BONNET P. A. & GULLO C. (a cura di), *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, Città del Vaticano 1990, 416-418.

Legislatore circa l'esclusione della competenza del Tribunale della Rota e l'esclusività di quella del Tribunale Patriarcale, i Patriarchi orientali stessi avrebbero potuto e dovuto intervenire tanto nella *PB* quanto nel *CCEO* per rimuovere ogni ambiguità realizzando così la *mens* del Legislatore in modo pacifico e chiaro. Tale fatto riconferma la prevalenza della tesi del concorso di competenza a scapito di quella sull'esclusività pretesa.

Il *CCEO*, dopo aver disciplinato i Tribunali delle Chiese patriarcali e gli Arcivescovili Maggiori (cfr. can. 152) nei primi, secondi ed ulteriori gradi di giudizio (cfr. cann. 1062-1063), passa a disciplinare, con i due cann. 1064 e 1065, la gerarchia dei tribunali delle altre Chiese metropolitane, eparchiali ed altre. Il can. 1064 delimita le competenze di primo e secondo grado di giudizio di quelle Chiese. Il can. 1065 invece completa questa gerarchia stabilendo come principio generale che il Tribunale della Sede Apostolica sia il Tribunale di terzo grado. La clausola «*nisi aliter iure communi expresse cavetur*» inserita nel can. 1065, come eccezione a questo principio generale, non si riferisce direttamente ai Tribunali Patriarcali d'Appello cui competenza è già delimitata dal can. 1063 che, come dimostrato sopra, trattasi di una competenza non esclusiva, ma concorrente con quella della Rota Romana, in virtù delle norme della *PB*, che non sono state modificate espressamente dal 1063.

Storicamente, come asserito sopra, dopo un secolare e progressivo cammino iniziato dalla data del ritorno delle Chiese Orientali alla piena unità con la Chiesa Cattolica fino ad oggi, la competenza sulle cause orientali viene riconosciuta sempre come facoltativa rispetto al Tribunale della Rota Romana. Perfino il can. 78 di *SN* lo costituisce anche come il Tribunale Ordinario per gli appelli per tutte le Chiese Orientali. Arrivato a questo riconoscimento sarebbe impensabile degradarlo in una legge successiva, a meno che non sia veramente la *mens legislatoris* e, a quel punto, tale revoca dovrebbe essere fatta espressamente, perché non è presumibile semplicemente *ipso iure* (cfr. can. 1503).

§10.4. L'unità della giurisprudenza

L'art. 126 della *PB* annovera fra gli oneri del Tribunale della Rota Romana di provvedere: «all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore». Di tale essenziale obbligo ne hanno anche parlato tutti Romani Pontefici nelle loro annuali allocuzioni agli Uditori ed Ufficiali del Tribunale della Rota all'occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario⁹⁴. Il *CCEO* ha sempre distinto in

⁹⁴ Cfr. ERLEBACH G., *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, «*Studi Giuridici*» LXVI, Città del Vaticano 2004.

quasi tutte le materie fra le Chiese Patriarcali e Arcivescovili maggiori da una parte e le altre Chiese *sui iuris*, dall'altra, come anche nell'ambito della stessa Chiesa patriarcale, si fa la distinzione fra ciò che è dentro i confini del territorio patriarcale e ciò che è fuori da esso. Escludere dalla competenza della Rota le cause trattate nei Tribunali Patriarcali entro i loro confini significa escludere dalla giurisprudenza rotale tutta la materia che concerne le vertenze e le controversie in rapporto a ciò che è disciplinato per i territori patriarcali. Questa limitazione ostacola gravemente, quando addirittura non impedisce l'unificazione della giurisprudenza richiesta dal Tribunale della Rota, quale aiuto ai Tribunali periferici della Chiesa Universale.

§10.5. La prassi attuale

La questione della competenza del Tribunale della Rota Romana è sorta dalla sopraindicata causa proveniente dalla Chiesa Patriarcale Greco-Melkita, ma il *dubium iuris* non è stato interposto al *PCITL* da una Chiesa Orientale, bensì dal Tribunale della Segnatura Apostolica, come narrato sopra. Le Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, pur avendo la capacità di trattare le cause nei loro Tribunali Patriarcali di Appello senza dover ricorrere al Tribunale della Rota Romana, continuano praticamente, anche oggi, a ricorrere a quel Tribunale della Sede Apostolica, per la sua qualità di Tribunale Ordinario del Romano Pontefice.

Il rifiuto da parte di qualche Tribunale orientale di mandare gli atti di alcune cause al Tribunale della Rota Romana in caso di appello, non è mai stato motivato dall'incompetenza del Tribunale Apostolico, ma per motivi di altro genere, quali l'ostruzionismo da parte della parte avversaria, per dispetto all'altra parte che sceglia la Rota Romana come Tribunale di Appello, per motivi di strategia processuale o per altri motivi, per esempio di tipo economico. Le cause citate nell'articolo dal professor J. LLOBELL⁹⁵ riferite a posizioni di diniego della giurisdizione della Rota da parte di alcune Chiese orientali, sono casi singoli verificatisi negli anni 2006 e 2007 e cioè 12 anni dopo l'insorgenza del *dubium iuris*. Chiaramente alcuni Vicari giudiziali orientali, che non desiderano che talune loro sentenze vengano esaminate in Rota, approfittano del *dubium iuris* in esame per non inviare degli atti alla Rota, e magari, il giorno dopo, trasmettono altre cause in appello alla Rota Romana, senza nessuna polemica. A parte quei singoli casi, tutte le Chiese orientali continuano attualmente a mandare gli atti delle cause legalmente appellate al Tribunale della Rota Romana. Anzi questa prassi non è mai stata interrotta né in occasione della promulgazione del *CCEO*, né tanto meno in occasione dell'interposizione del dubbio al

⁹⁵ Cfr. LLOBELL J., *La competenza...*, op. cit., 18 ss.

*PCITL*⁹⁶. Per gli orientali, l'appello alla Rota costituisce l'appello alla Suprema Autorità giudiziaria della Chiesa Universale, al Successore di Pietro.

Per gli orientali il Romano Pontefice « (...) *vi muneris sui suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesia gaudet potestate ordinaria, quam semper libere exercere potest (...)*» (can. 43 *CCEO*); e «(...) *vi sui muneris non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes eparchias earumque cœtus potestatis ordinariæ obtinet principatum, quo quidem simul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, quam in eparchiam suæ curæ commissam Episcopi habent. (...)*» (can. 45§1 *CCEO*). È vero che non si può identificare la potestà del Romano Pontefice con la competenza della Rota, che è limitata ad alcuni aspetti della potestà giudiziaria, ma in quelle competenze ad esso riconosciute, il Tribunale della Rota, in quanto Tribunale Ordinario della Sede Apostolica ed entro i limiti della sua competenza, gode della stessa Potestà giudiziaria del Pontefice Romano che «(...) *pro toto orbe catholico iudex est supremus et qui vel ipse per se ius dicit vel per tribunalia Sedis Apostolicæ vel per iudices a se delegatos*» (can. 1059§1 *CCEO*). È altrimenti vero che il ricorso al Romano Pontefice è garantito agli orientali dal can. 1059§1 per via di *provocatio ad ipsum Romanum Pontificem*, ma la limitazione del diritto di appello costituirebbe una diminuzione della *ordinaria suprema, piena, immediata e universale* giurisdizione del Romano Pontefice. Per questo motivo non può essere implicitamente esclusa dal testo del can. 1063 *CCEO*.

§11. Breve nota conclusiva

Nella sua allocuzione ai Prelati Uditori, agli Ufficiali ed Avvocati del Tribunale della Rota Romana, il 30 gennaio 2003, il Romano Pontefice, GIOVANNI PAOLO II descriveva l'attività del Tribunale come partecipazione al suo ministero di Pastore Universale, asserendo che:

«L'attività del vostro Tribunale da sempre è stata altamente apprezzata dai miei venerati Predecessori, che non hanno mancato di sottolineare che amministrare la giustizia presso la Rota Romana costituisce una diretta partecipazione ad un aspetto importante delle funzioni del Pastore della Chiesa universale»⁹⁷.

⁹⁶ Non si tratta di una posizione personale della Chiesa Melkita contro la competenza della Rota. Le statistiche dimostrano che dall'anno 1994, data della proposizione del *dubium iuris*, fino ad al 2008 sono state appellate al Tribunale della Rota Romana 92 cause dalle sole Chiese Maronita e da quella Greco-Melkita, delle quali 75 della prima e 17 dalla seconda; tale proporzione corrisponde perfettamente alla proporzione del totale delle cause trattate in loco nei primi gradi di giudizio!

⁹⁷ Cfr. *AAS* 95 (2003), 393.

La funzione del Pastore della Chiesa Universale si estende similmente tanto alla Chiesa latina che alle Chiese orientali con uguale dignità⁹⁸, come afferma il Concilio Vaticano II, nel decreto «*Orientalium Ecclesiarum*»:

«Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente,.. sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale» (*OE*, nr. 3).

Per conseguenza, se il Tribunale della Rota Romana è il Tribunale Ordinario del Romano Pontefice, non può esserlo solo per la Chiesa latina, ma – per lo stesso principio dell'*æqualis dignitas* – lo è coerentemente per tutte le Chiese Orientali poste, per volontà divina, sotto la giurisdizione del Pastore Universale, cioè il Romano Pontefice.

Queste due verità sono state codificate con armoniosa complementarità nel trittico legislativo dell'attuale *Corpus Iuris Canonici*.

Il *CCEO* non ha fatto altro che ratificare la competenza giudiziale del Tribunale della Rota Romana, esercitata lungo il suo ultimo centennale cammino storico, sui *Christifideles* orientali, quale Tribunale del *Iudex supremus pro toto orbe catholico*⁹⁹ (cfr. can. 1059§1 *CCEO*; can. 77 di *SN*).

H. ALWAN

⁹⁸ Cfr. P. VALDRINI, *L'«Aequalis Dignitas» des Eglises de l'Orient et l'Occident*, in AA. VV., *Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonicum Ecclesiarum Orientalium*, Usek 24-29 aprile 1995, Kaslik, Lebanon, 1996, 51-68.

⁹⁹ Cfr. *CCEO*, can. 1059§1 che si rifa direttamente al can. 77 *SN*.